

“ABC” DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

*Il disegno di legge recante il **Bilancio di previsione dello Stato** per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 ottobre, dal Senato il 23 dicembre e dalla Camera dei deputati il 30 dicembre, si colloca, come sottolinea la relazione illustrativa, in uno scenario caratterizzato dagli sviluppi e dagli effetti dell'emergenza Covid sul contesto sociale, economico e sanitario. Lo scenario macroeconomico e di finanza pubblica nell'ambito del quale sono definite le previsioni di bilancio risente, con tutta evidenza, delle conseguenze della pandemia, nonostante si possano apprezzare gli effetti positivi delle misure di sostegno assunte dal Governo nel pieno dell'emergenza.*

*Il 30 aprile 2021, come è noto, è stato presentato alla Commissione europea il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Con esso, al fine di accedere ai fondi del Next Generation EU (NGEU), lo Stato italiano ha presentato progetti, misure e riforme per l'attuazione di interventi da realizzare nel periodo 2021-2026, prevedendo investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, a cui si aggiungono ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali, confluiti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Con l'**obiettivo di cogliere** appieno le **opportunità** fornite dalle **risorse comunitarie**, il disegno di legge di Bilancio prevede ora una serie di **misure di carattere strutturale** che garantiscono un adeguato livello di spese per investimenti da parte dello Stato nel corso del tempo.*

*Nel complesso, fin dall'inizio la **manovra** – composta dagli effetti del presente disegno di legge di bilancio e da quelli recati dal decreto-legge n.146 del 21 ottobre 2021, il cosiddetto “Decreto fiscale” – è stata **improntata ad accompagnare la ripresa dell'economia**, contenendo disposizioni per la riduzione della pressione fiscale, per il sostegno alle imprese, per il potenziamento della sanità, per l'incremento delle risorse per le Regioni ed Enti locali, per la famiglia e le politiche sociali, per il lavoro e la salvaguardia dell'occupazione e per il rilancio degli investimenti pubblici e privati.*

*Questo carattere si è ulteriormente accentuato con le diverse **modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato**, molte delle quali **proposte dallo stesso Governo** e approvate in Commissione Bilancio.*

*In particolare, le risorse destinate all'attuazione della **riforma fiscale** ammontano a **8 miliardi** annui dal 2022: **1 miliardo** per il **taglio dell'Irap**, che riguarderà circa 1 milione di partite Iva, e **7** destinati a **ridurre l'Irpef** e a **rimodularne le aliquote**, portate **da cinque a quattro**: al 23% per i redditi fino a 15 mila euro, al 25% tra 15 mila e 28 mila euro, al 35% tra 28 mila e 50 mila euro, al 43% oltre i 50 mila euro. Per il **primo scaglione Irpef**, quello con redditi fino a 15 mila euro, in base al nuovo metodo di calcolo delle detrazioni si prevede resti **il bonus** mensile di **100 euro**.*

Per **contenere** gli effetti degli **aumenti dei prezzi** nel **settore elettrico** e del **gas naturale**, la dote complessiva disponibile per il primo trimestre del prossimo anno è salita dai 2 miliardi previsti inizialmente a **3,8 miliardi**: servirà ad azzerare gli oneri di sistema, ad abbassare l'Iva sul gas e a **rateizzare** in dieci pagamenti le **bollette** delle famiglie in difficoltà.

Tra gli interventi di rilievo **a favore delle famiglie, dei giovani e del sociale** ci sono il rifinanziamento della misura per il **reddito di cittadinanza** per circa 1 miliardo annuo dal 2022, il rifinanziamento della **card diciottenni**, le risorse per interventi volti a favorire l'inclusione dei soggetti con **disabilità**, un ulteriore aumento di 15 milioni di euro deciso al Senato del **Fondo per la non autosufficienza**, l'istituzione di un altro **Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione** con una dotazione di 25 milioni per il biennio 2022-23, il finanziamento di 27 milioni per iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le **persone con disturbo dello spettro autistico**, l'assistenza e il trasporto scolastico degli studenti disabili, la stabilizzazione del **congedo di paternità** a 10 giorni e il rinvio al 2024 dell'entrata in vigore del regime Iva per il **Terzo settore**. Sono anche previste risorse per le politiche volte alla **parità di genere** e per il **contrasto alla violenza sulle donne**, come ad esempio i 5 milioni di euro destinati al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per favorire l'indipendenza economica delle vittime, il cosiddetto "**Reddito di libertà**".

In materia di **lavoro** viene istituito un apposito fondo da destinare al riconoscimento di **esoneri contributivi** per **lavoratori** provenienti da **imprese in crisi** e al **sostegno al reddito** nel processo di uscita dalla fase emergenziale. È incrementato il **fondo sociale per l'occupazione e la formazione** e si procede al riordino della normativa in materia di **ammortizzatori sociali**.

Un'altra novità molto importante sul fronte del lavoro è rappresentata dalle misure **contro le delocalizzazioni**. Si tratta di un pacchetto di norme che mirano a **disincentivare la chiusura di attività** in Italia, stabilendo che i datori di lavoro che impiegano più di 250 dipendenti e che intendano procedere alla chiusura di una sede, con minimo 50 licenziamenti, dovranno **comunicare almeno 90 giorni prima**, per iscritto, **l'avvio della procedura** ai Sindacati, alle Regioni interessate, ai Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo economico e all'Anpal. L'azienda dovrà anche predisporre, poi, **un piano** della durata massima di un anno per limitare gli effetti derivanti dalla chiusura sui lavoratori. In caso di inadempienza, sono previste **sanzioni**: se il piano non viene presentato o non possiede tutti gli elementi necessari il datore di lavoro pagherà 3.282 euro a lavoratore, cioè il doppio rispetto a quanto previsto dalla legge n. 92 del 2012; se il piano viene presentato ma non si raggiunge l'accordo, pagherà 2.471 euro a lavoratore, vale a dire il 50% in più. Sanzioni da mille a 6 mila euro sono previste anche per porre un freno all'uso distorto dei **tirocini** extracurricolari (quelli non scolastici), colpendo chi ne abusa e non garantisce una congrua indennità.

In **ambito previdenziale** si introduce per il solo 2022 la cosiddetta "**Quota 102**", vale a dire un regime di accesso al pensionamento con un minimo di 64 anni di età e 38 anni di anzianità contributiva e sono prorogati, sempre per il 2022, i regimi del trattamento pensionistico anticipato, la cosiddetta "**Opzione donna**", e l'**Ape sociale** con estensione ad altre categorie professionali. In particolare, la **soglia contributiva** per l'accesso a quest'ultima per i **lavoratori del settore edile** con 63 anni d'età scende **da 36 a 32 anni**. I **ceramisti**, poi, sono stati inseriti tra le categorie di lavori usuranti.

Per il **rilancio degli investimenti privati** e il **sostegno alle imprese** sono prorogati i **crediti di imposta per l'acquisizione di beni strumentali e in ricerca e sviluppo** e viene rifinanziata la misura agevolativa "**Nuova Sabatini**". Per la stessa finalità sono stanziati nuove risorse per i **contratti di sviluppo** diretti al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni e per gli interventi di supporto alle attività svolte dai soggetti italiani coinvolti nella realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo.

È stata poi introdotta una norma che consente la **decontribuzione al 100%**, nei primi tre anni, per i datori di lavoro che hanno meno di 9 dipendenti e stipulano **contratti di apprendistato** per giovani under 25. Uno stanziamento di **20 milioni di euro** servirà ad accelerare le **regolarizzazioni** dei lavoratori, in particolare quelle legate al "**nero**", ed un altro di **150 milioni** sarà invece destinato agli **operatori del turismo, dello spettacolo e dell'auto**. Stabilito anche, nel corso dell'esame parlamentare, lo **stop** al pagamento della cosiddetta "**tassa sui tavolini**" fino a marzo del 2022: si tratta dell'azzeramento del Cup, il Canone unico patrimoniale (l'ex Tosap/Cosap), non solo per bar e ristoranti, ma anche per i commercianti ambulanti.

Si potenziano infine le misure di sostegno all'**internazionalizzazione delle imprese italiane**, si introducono specifiche misure per favorire il **sostegno alla transizione industriale** del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici e si incrementa il **fondo di garanzia per le Pmi**.

Nel settore del **pubblico impiego** vengono integrate le risorse per i **trattamenti accessori** del personale delle amministrazioni statali, per l'attuazione dei **nuovi ordinamenti professionali** stabiliti dalla contrattazione 2019-2021 e per la **formazione dei dipendenti** della pubblica amministrazione. Si istituisce, inoltre, un apposito fondo per le **assunzioni di personale a tempo indeterminato** da parte delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie.

Il livello di finanziamento del **fabbisogno sanitario nazionale** del 2021 è stato **incrementato di 2 miliardi annui** nel prossimo triennio, con uno specifico stanziamento di risorse per l'acquisto di vaccini e farmaci anti Sars-cov2 e di farmaci innovativi.

In **ambito scolastico** sono previste nuove risorse per la **valorizzazione** della professionalità dei **docenti** e dei **dirigenti scolastici**, si prorogano fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico in corso gli incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato e si assegna al Ministero dell'Istruzione la possibilità di adottare specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo **svolgimento degli esami di Stato**. Sono anche incrementate le risorse per il **potenziamento** dell'offerta degli **asili nido**.

A beneficio degli **Enti territoriali**, tra le altre cose sono aumentate le **indennità di funzione** dei **Sindaci**, riparametrando al trattamento economico complessivo dei Presidenti di Regione e si prevedono trasferimenti per il **risanamento** dei **Comuni** che presentano deficit strutturali imputabili a caratteristiche socio-economiche o per quelli inferiori a 5.000 abitanti che si trovino in difficoltà economiche. In particolare, nel corso dell'esame al Senato si è deciso di stanziare un finanziamento di **2,68 miliardi** complessivi in vent'anni per **Napoli** (1,3 miliardi), **Torino**, **Palermo** e **Reggio Calabria**, i Comuni capoluogo di città

metropolitane che nel 2020 hanno fatto registrare un disavanzo superiore a 700 euro per abitante.

Sul versante della spesa in conto capitale vanno sottolineati, in particolare, gli interventi per **gli investimenti pubblici**: complessivamente oltre **112 miliardi** di stanziamenti aggiuntivi nel periodo 2022-2036. Tra le altre cose, poi, viene incrementato il **Fondo per lo sviluppo e la coesione** e si autorizzano le risorse per il contratto di programma Anas 2021-2025 per promuovere la **sostenibilità della mobilità urbana**, anche mediante l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa delle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino. Si finanziano anche interventi per la **manutenzione straordinaria** e la **messa in sicurezza** delle **strade** di Regioni, Province e Città metropolitane, investimenti in **progetti di rigenerazione urbana** dei Comuni inferiori a 15.000 abitanti, la messa in sicurezza dei **ponti**, dei **viadotti** e delle **scuole**. Sono stanziati, inoltre, i fondi per lo svolgimento del **Giubileo 2025** e sono previste ulteriori risorse per la ricostruzione delle **aree colpite dagli eventi sismici** nel Centro Italia.

Dal lato delle entrate, si estende la durata delle detrazioni fiscali per le spese relative agli interventi di **efficientamento energetico**, di **ristrutturazione edilizia**, per l'**acquisto di mobili ed elettrodomestici**, per il recupero o il restauro delle **facciate degli edifici** e la **sistemazione a verde**. In particolare, per quanto riguarda il tanto discusso "**Superbonus**" con il **credito d'imposta al 110%** sui lavori di efficientamento energetico, è stato alla fine **rimosso il tetto Isee a 25 mila** euro per le persone fisiche che nel 2022 effettueranno interventi sulle **villette unifamiliari**, purché entro giugno del 2022 venga raggiunto il 30% della loro realizzazione. Detto che il "**Superbonus**" è **prorogato al 2025 nelle aree colpite dai terremoti** degli ultimi anni, va anche sottolineato che il "**bonus facciate**" cala al 50%, che sono previste **agevolazioni al 75%** per le **opere** con cui si **eliminano le barriere architettoniche** e che la **detrazione** per l'acquisto di **mobili** passa **da 5 a 10 mila euro** nel 2022. Infine il "**bonus tv**" viene rifinanziato anche per il prossimo anno e il "**bonus idrico**" del 50% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio dell'acqua per uso potabile viene esteso al dicembre 2023.

Si differisce anche, al 1° gennaio 2023, la decorrenza delle imposte sul consumo dei manufatti in plastica ad uso singolo (la **plastic tax**) e sul consumo delle bevande edulcorate confezionate (la **sugar tax**). Viene inoltre ridotta dal 22 al 10 per cento l'**aliquota Iva** applicabile ai prodotti destinati alla protezione dell'**igiene intima femminile** e a beneficio dei **giovani** che non hanno ancora compiuto 36 anni si prorogano le esenzioni dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, per gli atti di **acquisto di prima abitazione**.

Arriva poi un **Fondo di solidarietà** da **10 milioni di euro per il 2022** a favore dei **proprietari di immobili residenziali** non utilizzabili perché **occupati abusivamente**.

Complessivamente, per effetto delle disposizioni adottate è atteso un incremento delle **entrate** per un importo pari a circa 2,2 miliardi nel 2022 e di circa 0,5 miliardi nel 2023 e una riduzione di circa 2 miliardi nel 2024, mentre le **spese** aumentano di circa 47,8 miliardi nel 2022, di 53 miliardi nel 2023 e di 38,1 miliardi nel 2024.

Ecco comunque, qui di seguito, le **principali misure** di una manovra da oltre 30 miliardi di euro che, come ha sottolineato il [capogruppo del Pd in Commissione Bilancio, Ubaldo Pagano](#), "sa guardare al futuro del Paese senza abbandonare nessuno a un destino di sconforto e rassegnazione".

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al disegno di legge del Governo “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” (approvato dal Senato) [AC 3424](#) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

In particolare, si segnala il [n. 501/2](#) del 24 dicembre 2021 “Legge di bilancio 2022 - Quadro di sintesi degli interventi” del Servizio Studi della Camera.

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E ALTRE MISURE IN MATERIA

Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche (art. 1, co. 2-4)

Sono stati **ridisegnati** i **lineamenti fondamentali dell'Irpef** con interventi sulle **aliquote**: viene soppressa quella del 41%, la seconda si abbassa dal 27% al 25%, la terza passa dal 38 al 35% ricomprendendo i redditi fino a 50 mila euro, mentre i redditi sopra questa soglia vengono tassati al 43%. Sono inoltre riorganizzate e armonizzate le **detrazioni per redditi da lavoro** dipendente e assimilati, da lavoro autonomo e da pensione.

Viene **modificata** la **disciplina** del cosiddetto “**bonus 100 euro**”: ridotta da 28 mila a **15 mila euro** la **soglia di reddito** sopra la quale in linea generale esso non spetta, facendo tuttavia salva l'attribuzione dello stesso per redditi non superiori a 28 mila euro a specifiche condizioni individuate dalla norma e legate alla presenza di alcune detrazioni.

Previsto un meccanismo di **compensazione per il minor gettito** della compartecipazione Irpef per le **Regioni a statuto speciale** e per le **Province autonome**.

Differimento termini addizionali regionali e comunali (art. 1, co. 5-7)

Per adeguare la disciplina dell'addizionale regionale e comunale alle modifiche in materia di Irpef introdotte, si **differiscono alcuni termini in materia di addizionali regionale e comunale**. Sostanzialmente, le modifiche riguardano i termini previsti per la **pubblicazione dell'eventuale maggiorazione dell'aliquota** di compartecipazione dell'addizionale regionale nonché per la **trasmissione dei dati rilevanti** per la determinazione dell'addizionale regionale ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Governo. Viene individuato, inoltre, un termine entro il quale i Comuni sono tenuti a modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale.

Esclusione Irap per le persone fisiche (art. 1, co. 8-9)

Sono **esentati** dall'Irap i contribuenti **persone fisiche** che esercitano **attività commerciali, arti e professioni**. Sono previste specifiche forme di **copertura del mancato gettito Irap** per **Regioni e Province autonome**, mediante l'istituzione di apposito Fondo.

Modificato il *patent box* (art. 1, co. 10-11)

Introdotte modifiche alla disciplina del nuovo *patent box* contenuta nell'art. 6 del "Decreto Fiscale", il n. 146 del 2021: da un lato si **eleva dal 90 al 110 per cento** la maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili, dall'altro si **restringe il novero dei beni agevolabili**. Viene modificata anche la **decorrenza**: invece del termine iniziale del 22 ottobre 2021, la disciplina si applica alle opzioni esercitate con riguardo al periodo di imposta in corso alla data della loro entrata in vigore e ai successivi periodi di imposta. Si consente inoltre ai contribuenti, per tutta la durata dell'opzione, di usufruire sia del nuovo *patent box*, sia del credito d'imposta per le spese di ricerca e sviluppo.

Viene anche introdotto un meccanismo di "**recapture**" in base al quale, nel caso in cui le spese agevolabili siano sostenute in vista della creazione di una o più **immobilizzazioni immateriali** oggetto di *patent box*, il contribuente **può usufruire della maggiorazione del 110 per cento** a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di **privativa industriale**.

Differite *sugar tax* e *plastic tax* (art. 1, co.12)

Viene **posticipata al 1° gennaio 2023** la **decorrenza** dell'efficacia delle cosiddette ***plastic tax*** e ***sugar tax***, cioè dell'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego e dell'imposta sul consumo di bevande edulcorate, entrambe istituite dalla Legge di Bilancio 2020.

Iva del 10 per cento sui prodotti per l'igiene femminile non compostabili (art. 1, co. 13)

L'aliquota **Iva** sui **prodotti assorbenti** e i **tamponi per l'igiene femminile** non compostabili viene abbassata **dal 22 al 10 per cento**.

Esenzione bollo su certificazioni digitali (art. 1, co. 24)

Viene **estesa al 2022** l'**esenzione dell'imposta di bollo** e dei **diritti di segreteria** per i **certificati anagrafici** rilasciati in **modalità telematica**, in precedenza prevista solo per il 2021.

Detassazione ai fini Irpef dei redditi agrari e dominicali (art. 1, co. 25)

Si estende al **2022** l'**esenzione ai fini Irpef**, già prevista per gli anni dal 2017 al 2021, dei **redditi dominicali e agrari** relativi ai terreni dichiarati da **coltivatori diretti** e **imprenditori agricoli** professionali iscritti nella previdenza agricola.

Inapplicabilità verifica dell'adempimento degli obblighi di versamento (art. 1, co. 653)

Si dispone che l'**obbligo per le pubbliche amministrazioni di verificare preventivamente**, per pagamenti di importi superiore a 5 mila euro, se il **beneficiario** è

inadempiente ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, **non si applica per l'erogazione** da parte dell'Agenzia delle entrate di **contributi a fondo perduto**.

Estensione termine cartelle di pagamento (art. 1, co 913)

Viene esteso il termine per il **pagamento delle cartelle notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022**, portato da **60 a 180 giorni**.

CRESCITAE SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Proroga “Superbonus” (art. 1, co. 28)

Si introduce una **proroga** della misura del **“Superbonus” 110 per cento**, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. Per i **condomini** e le **persone fisiche**, ad esempio, la proroga è al 2025, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione: dal 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 fino al 65 per cento per quelle sostenute nel 2025. Si proroga la possibilità di avvalersi della misura per le **cooperative di abitazione a proprietà indivisa (fino al 30 giugno 2023)**. Per gli stessi soggetti, qualora al 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il **60 per cento dell'intervento** complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il **31 dicembre 2023**, analogamente a quanto già previsto per gli IACP.

Nel corso dell'esame al Senato sono stati **soppressi** i **termini** specifici previsti per l'applicazione della **detrazione al 110 per cento** nei casi di installazione di **impianti solari fotovoltaici** (31 dicembre 2021) e per gli interventi di installazione di infrastrutture per la **ricarica di veicoli elettrici negli edifici** (30 giugno 2022).

Si prevede che per gli interventi effettuati su **unità immobiliari** dalle **persone fisiche**, l'agevolazione fiscale spetti anche, **a prescindere dal valore Isee**, per le spese sostenute **entro il 31 dicembre 2022**, a **condizione** che al **30 giugno 2022** siano stati effettuati **lavori per almeno il 30 per cento** dell'intervento complessivo.

Sempre nel corso dell'esame al Senato sono state trasfuse nel provvedimento in esame le norme del decreto-legge n. 157 del 2021 che **estendono l'obbligo del visto di conformità** anche al **caso in cui il “Superbonus” sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi**, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate o tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale.

È stato infine fissato al **110 per cento** l'ammontare della **detrazione fiscale ammissibile** relativamente alle spese sostenute, entro il 31 dicembre 2025, nei **Comuni** dei territori colpiti da **eventi sismici** dal 1° aprile 2009.

Proroga trasformazione detrazioni in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile (art. 1, co. 29)

Prorogata agli anni 2022, 2023 e 2024 la facoltà dei contribuenti di usufruire delle **detrazioni fiscali concesse** per gli **interventi in materia edilizia ed energetica**, alternativamente, sotto forma di **sconto in fattura o credito d'imposta cedibile** anche a banche e intermediari finanziari.

Prorogata al 31 dicembre 2025 la facoltà di **optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura**, invece della detrazione fiscale, per le spese sostenute per gli interventi coperti dal “**Superbonus**”.

Introdotta l'**obbligazione del visto di conformità** anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali **per lavori edilizi diversi** da quelli che danno diritto al “Superbonus” 110 per cento. È stato escluso l'obbligo del visto di conformità per le opere di edilizia libera e per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10 mila euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi relativi al cosiddetto “bonus facciate”.

Contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti (art. 1, co. 30)

Riconosciuta all'Agenzia delle entrate la possibilità di **sospendere**, per un periodo **non superiore a trenta giorni**, l'**efficacia delle comunicazioni** telematiche necessarie per l'esercizio dell'**opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura**, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio.

Controlli dell'Agenzia delle entrate (art. 1, co. 31-36)

Vengono chiariti i **poteri dell'Agenzia delle entrate** nell'ambito dei **controlli** su “Superbonus”, sconto in fattura, cessione del credito e sulle agevolazioni e i contributi a fondo perduto.

Detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizia (art. 1, co. 37)

Disposta la **proroga** fino al **31 dicembre 2024** delle **detrazioni** spettanti per le spese sostenute per interventi di **efficienza energetica**, di **ristrutturazione edilizia**, nonché per l'acquisto di **mobili e di grandi elettrodomestici**. Per queste ultime spese si riduce l'importo massimo detraibile, fissandolo a **10 mila euro** per il **2022** e a **5 mila euro** per gli anni **2023 e 2024**.

Bonus verde (art. 1, co. 38)

Viene **prorogata fino al 2024** l'agevolazione fiscale riguardante la **sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo**. L'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta lorda del **36 per cento** della spesa sostenuta, nel **limite di spesa di 5 mila euro** annui, quindi entro la somma massima detraibile di 1.800 euro.

Bonus facciate (art. 1, co. 39)

Si estende al **2022** l'applicazione del cosiddetto “**bonus facciate**” per le spese finalizzate al recupero o restauro della facciata esterna di specifiche categorie di edifici, riducendo dal 90 al **60 per cento** la percentuale di detraibilità.

Detrazione per interventi finalizzati a superare ed eliminare le barriere architettoniche (art. 1, co. 42)

Introdotta una **detrazione** per le spese sostenute per interventi finalizzati al **superamento** e all'**eliminazione** di **barriere architettoniche**. All'agevolazione è applicabile la disciplina in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali.

Credito d'imposta impianti fonti rinnovabili (art. 1, co. 812)

Introdotta, ai fini dell'Irpef, un **credito d'imposta** per le **spese** documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di **produzione elettrica** alimentati da **fonti rinnovabili**.

Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile (art. 1, co. 713)

Viene **prorogato al 2023** il **credito d'imposta** per l'acquisto di **sistemi di filtraggio acqua potabile**. Il credito è attribuito alle persone fisiche e ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, nonché agli enti non commerciali, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a mille euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e per gli altri soggetti a 5 mila euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

Credito d'imposta beni strumentali “Transizione 4.0” (art. 1, co. 44)

Viene **prorogata** e **rimodulata** la disciplina del **credito d'imposta** per gli **investimenti in beni strumentali nuovi**.

Per gli investimenti in **beni materiali funzionali** alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “**Industria 4.0**”, se effettuati **dal 2023 al 2025**, il **credito d'imposta** è riconosciuto nella misura del **20 per cento** del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; nella misura del **10 per cento** del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del **5 per cento del costo**, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a **20 milioni di euro**.

Per gli investimenti aventi ad oggetto **beni immateriali** (*software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni) **connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0”**, si proroga al **2025** la **durata dell'agevolazione** riducendone

progressivamente l'entità: dal 20 per cento del 2022 al 15 per cento del 2023 e al 10 per cento del 2024.

Credito d'imposta in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative (art. 1, co. 45)

Modificata ed estesa la disciplina del **credito d'imposta** per gli investimenti in **ricerca e sviluppo**, in **transizione ecologica**, in **innovazione tecnologica 4.0** e in **altre attività innovative** compresi nei commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2020. La proroga **dei benefici** oltre il 2022 opera con **tempistiche, misure e limiti massimi differenziati**, a seconda della tipologia di investimenti.

Credito d'imposta spese di consulenza per quotazione Pmi (art. 1, co. 46)

Prorogato al 31 dicembre 2022 il **credito d'imposta** per le **spese di consulenza** relative alla **quotazione** delle **piccole e medie imprese** istituito dalla Legge di Bilancio 2018, riducendo l'importo massimo da 500 mila a 200 mila euro.

Rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini" (art. 1, co. 47-48)

L'autorizzazione di spesa relativa alla concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa **"Nuova Sabatini"** viene integrata di **240 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di **120 milioni** per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di **60 milioni** per il 2027. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200 mila euro, il contributo essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili.

Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale e la sostenibilità dell'industria navale di rilevanza strategica nazionale (art. 1, co. 712)

Istituito, a decorrere dal 2022, un fondo per la **ricerca** e la **sperimentazione** dei progetti nel **settore navale** di rilevanza strategica: per promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale vengono stanziati risorse per **progetti di innovazione tecnologica e digitale** e di **sostenibilità ambientale**.

Potenziamento dell'internazionalizzazione delle imprese (art. 1, co. 49)

La **promozione della internazionalizzazione delle imprese** è una delle misure messe in campo per supportare la crescita e recuperare a partire dal 2022 i livelli di produttività del periodo precedente alla crisi pandemica. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede, a questo scopo, un finanziamento pari a 1,2 miliardi. In aggiunta a queste risorse, si prevede di: incrementare di 1,5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 la dotazione del **Fondo rotativo a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri**; incrementare di 150 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 la dotazione del **Fondo per la promozione integrata**.

Fondo *venture capital* (art. 1, co. 714)

Introdotte modifiche alla disciplina del **Fondo *venture capital***: oltre alle *start-up* innovative vengono aggiunti altri possibili beneficiari, con specifico riferimento alle Pmi innovative, alle quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital* o ancora a fondi che investono in fondi per il *venture capital*, allo scopo di favorire il processo di **internazionalizzazione delle imprese italiane**.

Fondo di garanzia Pmi (art. 1, co. 53-58)

Viene **prorogata** dal 31 dicembre 2021 al **30 giugno 2022** l'operatività dell'**intervento straordinario in garanzia del Fondo di garanzia Pmi**, previsto dall'art. 13, co. 1, del decreto "Liquidità", per sostenere le imprese colpite dall'emergenza Covid.

Contestualmente, in una logica di **graduale *phasing out***, questa disciplina straordinaria viene ridimensionata: si **elimina il carattere gratuito della garanzia** straordinaria del Fondo, stabilendo che **a decorrere dal 1° aprile 2022** le garanzie siano concesse previo pagamento di una commissione; dal 1° gennaio 2022 si porta dal 90 **all'80 per cento la copertura del Fondo** sui finanziamenti fino a 30 mila euro, e per il rilascio della garanzia si prevede, dal 1° aprile 2022, il pagamento di una commissione;

Viene poi **prorogata** dal 31 dicembre 2021 al **30 giugno 2022** l'operatività della **riserva di 100 milioni** a valere sulle risorse del Fondo per l'erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro **a favore degli enti non commerciali**.

Alle richieste di ammissione alla garanzia presentate a far data **dal 1° luglio 2022, non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo**.

Nel periodo intercorrente tra il **1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022**, sono solo parzialmente ripristinate le modalità operative ordinarie del Fondo: **l'importo massimo garantito** per singola impresa è pari a **5 milioni** di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del **modello di valutazione**, con talune eccezioni.

Si introducono inoltre rilevanti novità alla disciplina ordinaria del Fondo di garanzia, stabilendo che questo debba operare **entro il limite massimo di impegni assumibile, fissati annualmente dalla Legge di Bilancio**, sulla base di un piano annuale di attività e sulla base del sistema dei limiti di rischio.

In tutto questo, il **Fondo** viene **incrementato** di **520 milioni** di euro per il **2024**, di **1,7 miliardi** di euro per il **2025**, di **650 milioni** per il **2026** e di **130 milioni** di euro per il **2027**.

Garanzie a sostegno della liquidità delle imprese (art. 1, co. 59)

È **prorogata** dal 31 dicembre 2021 al **30 giugno 2022** la disciplina sull'intervento straordinario in **garanzia di SACE** a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19, la cosiddetta "**Garanzia Italia**", contenuta nell'art. 1 del decreto "Liquidità".

È **prorogato** dal 31 dicembre 2021 al **30 giugno 2022** il termine entro il quale **Cassa Depositi e Presti (Cdp)** può **assumere esposizioni, garantite dallo Stato**, derivanti da garanzie rilasciate dalla stessa CDP su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri

soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza.

È inoltre prorogata, dal 31 dicembre 2021 **al 30 giugno 2022**, l'operatività della **garanzia straordinaria SACE** a favore delle **imprese** cosiddette **mid-cap**, vale a dire con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.

Garanzia green (art. 1, co. 60-61)

Sono modificate le modalità di determinazione delle risorse del fondo per il **Green New Deal italiano** destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. per la realizzazione di progetti economicamente sostenibili. Si prevede, ora, che tali risorse siano determinate, per gli esercizi successivi al 2020, con la **Legge di Bilancio** anziché con il decreto ministeriale istitutivo dell'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale per l'effettuazione degli interventi di sostegno del Mef a valere sulle disponibilità del fondo per il *Green New Deal*. Le risorse disponibili per la copertura delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del *Green New Deal* ammontano a **565 milioni** di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a **3 miliardi** di euro.

Proroga dell'operatività straordinaria del Fondo Gasparrini (art. 1, co. 62)

Sono prorogate fino al **31 dicembre 2022** alcune disposizioni riguardanti operatività ed estensione dei requisiti di accesso del **Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa**, il cosiddetto "**Fondo Gasparrini**", previste dall'art. 54, co. 1, del decreto "Cura Italia".

Incentivi per le aggregazioni tra imprese (art. 1, co. 70-71)

Viene **esteso al 30 giugno 2022** l'**incentivo alle aggregazioni aziendali** introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 e ne viene **ampliata l'operatività**. L'agevolazione consente al soggetto risultante da un'operazione di aggregazione aziendale, realizzata attraverso fusioni, scissioni o conferimenti d'azienda, di **trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate** riferite a **perdite fiscali** ed **eccedenze Ace** (Aiuto alla crescita economica).

Fondo per la crescita sostenibile (art. 1, co. 746)

Viene snellita la disciplina relativa agli interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività imprenditoriali a valere sul **Fondo per la crescita sostenibile**, laddove prevede la possibilità di concedere **finanziamenti a favore di piccole imprese in forma di società cooperativa** costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori stessi.

Incremento limite annuo crediti d'imposta e contributi compensabili (art. 1, co. 72)

A decorrere **dal 2022**, viene stabilizzato il **limite annuo** dei **crediti di imposta** e dei **contributi compensabili** o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, già **elevato a 2 milioni di euro**.

Credito d'imposta per minusvalenze realizzate in "Pir Pmi" (art. 1, co. 912)

Viene modificata la disciplina del **credito d'imposta** per le **minusvalenze** realizzate nei cosiddetti "**Pir Pmi**", rimodulandone l'ammontare e il termine di utilizzabilità, nonché prorogandolo al 2022. Il *quantum* dell'agevolazione, così, si abbassa, disponendone l'attribuzione a condizione che il suo ammontare non superi il 10% delle somme investite in tali strumenti finanziari; si allunga il periodo di utilizzo, **da 10 a 15 quote annuali**.

Accisa sulla birra (art. 1, co. 985-987)

La misura della **riduzione dell'accisa sulla birra per i microbirrifici artigianali**, con produzione annua **fino a 10 mila ettolitri**, viene portata dal 40 al **50 per cento**. Sono introdotte specifiche misure di riduzione dell'accisa per i birrifici artigianali con produzione annua **fino a 60 mila ettolitri**, per il **solo 2022**. Si riduce, sempre **limitatamente al 2022**, la misura dell'accisa generale sulla birra, rideterminata in **2,94 euro**.

Proroga esonero canone unico e semplificazioni pubblici esercizi (art. 1, co. 706-707)

Sono **prorogate al 31 marzo 2022** una serie di **agevolazioni** a favore delle **aziende di pubblico esercizio** e dei **commercianti ambulanti** introdotte dal decreto-legge n. 147 del 2020, il cosiddetto decreto "Ristori".

In particolare si prorogano: l'esonero dal pagamento del **canone** patrimoniale di **concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari** e del canone per l'occupazione delle **aree destinate ai mercati**; le **procedure semplificate**, in via telematica, per la presentazione di **domande di nuove concessioni** per l'**occupazione di suolo pubblico** ovvero di ampliamento delle superfici già concesse; le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da Covid-19, che la posa di **strutture amovibili in spazi aperti**, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.

Per il **ristoro ai Comuni delle minori entrate**, viene istituito un apposito fondo con una dotazione di **82,5 milioni di euro** per il 2022.

LAVORO, FAMIGLIA E POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI, SPORT E COESIONE TERRITORIALE

Regole per le delocalizzazioni (art. 1, co. 224-238)

Introdotti alcuni **vincoli procedurali per i licenziamenti** che siano di numero superiore a cinquanta e connessi alla **chiusura**, nel territorio nazionale, di una **sede o struttura autonoma** da parte di datori di lavoro rientranti in una determinata soglia dimensionale. In particolare, tra le altre cose, i datori che intendano procedere alla chiusura di una struttura e ai connessi licenziamenti sono tenuti a dare **comunicazione** per iscritto dell'intenzione di procedere alla chiusura **almeno novanta giorni prima** dell'avvio della procedura concernente i licenziamenti collettivi. La comunicazione deve essere resa direttamente dal datore o per il tramite dell'associazione alla quale aderisca o conferisca mandato alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria e alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle Regioni interessate, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al Ministero dello Sviluppo economico, all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (Anpal). La comunicazione deve indicare le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato ed il termine entro cui è prevista la chiusura suddetta. I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di novanta giorni sono nulli.

Il mancato rispetto delle procedure comporta la nullità dei licenziamenti e l'obbligo di versamento di contributi in favore dell'Inps. Lo svolgimento della fase procedurale può condurre alla **sottoscrizione di un piano**, al quale conseguono anche la possibilità di trattamenti straordinari di integrazione salariale per i lavoratori, l'accesso dei lavoratori al programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) e, per il caso di effettuazione di licenziamenti al termine di attuazione del piano, una riduzione del contributo dovuto dal datore all'Inps per la cessazione di un rapporto di lavoro. Per i licenziamenti effettuati nel rispetto delle procedure in esame ed in mancanza di sottoscrizione del piano, è in ogni caso prevista una specifica maggiorazione del contributo suddetto. Si prevedono inoltre agevolazioni in materia di imposta di registro e di imposte ipotecaria e catastale per i casi di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali.

Reddito di cittadinanza (art. 1, co. 73-84)

Si dispone il **rifinanziamento del Reddito di Cittadinanza (RdC)** a partire dal 2022 e, a regime, con decorrenza dal 2029. Nel dettaglio, **l'autorizzazione di spesa è incrementata** di 1.065,3 milioni di euro per il 2022, di 1.064,9 milioni per il 2023, di 1.064,4 milioni per il 2024, di 1.063,5 milioni per il 2025, di 1.062,8 milioni per il 2026, di 1.062,3 milioni per il 2027, di 1.061,5 milioni per il 2028, di 1.061,7 milioni a decorrere dal 2029.

Sempre riguardo il Reddito di Cittadinanza, con riferimento ai **beni detenuti all'estero** si prevede da parte dell'Inps un **piano di verifiche**, entro il 31 marzo, dei requisiti patrimoniali dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica.

Si configura il RdC come **sussidio di sostentamento** per le persone comprese nell'**elenco dei poveri**, con la conseguente **impignorabilità**.

Si considera equivalente a dichiarazione di **immediata disponibilità al lavoro** la domanda di RdC resa dall'interessato all'Inps.

Si modifica il **numero massimo delle offerte di lavoro congrue** che il beneficiario può ricevere, ai fini della accettazione: **due anziché tre**.

Circa la **congruità dell'offerta**, si stabilisce che essa non sia più determinata anche in funzione della durata di fruizione del beneficio del Rdc, come attualmente previsto, e che essa sia definita tale se avvenga entro ottanta chilometri di distanza (anziché cento, come attualmente previsto) dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta (tale disciplina è applicabile anche nel caso specifico di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale) o ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta. È inoltre abrogato il limite temporale di dodici mesi di fruizione del beneficio, attualmente presente nella disciplina, che delimita lo spazio temporale entro il quale sono proponibili le offerte di lavoro.

Circa la **disponibilità del beneficiario** del RdC per la partecipazione a **progetti a titolarità dei Comuni** si prevede che, nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i Comuni stessi siano tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di RdC residenti, con la possibilità di effettuare a campione, all'atto della presentazione dell'istanza, verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato nella domanda per l'accesso al Rdc e sull'effettivo possesso dei requisiti.

Sono introdotte nuove **sanzioni**, accanto a quelle già attualmente previste, cui consegue la **revoca del beneficio del RdC**. Si dispone la **decadenza dal Rdc** quando uno dei componenti il nucleo familiare non si presenta presso il Centro per l'impiego entro il termine da questo fissato. Si prevede che l'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali** a carico del datore di lavoro e del lavoratore sia riconosciuto al **datore di lavoro** privato che assuma a tempo indeterminato, pieno o parziale, ma anche a tempo determinato o anche mediante contratto di apprendistato, i soggetti beneficiari di Rdc

Centri per l'impiego (art. 1, co. 85-86)

Si autorizza una spesa nel limite di **70 milioni di euro**, a decorrere **dal 2022**, per far fronte agli oneri di **funzionamento dei Centri per l'impiego** e una spesa nel limite di **20 milioni di euro**, sempre a decorrere dal 2022, per far il funzionamento dei Centri per l'impiego derivanti dalle attività connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione.

Trattamento di pensione anticipata: "Quota 102" (art. 1, co. 87-88)

Viene introdotto il **trattamento di pensione anticipata** per i soggetti che nel corso del 2022 raggiungano i requisiti di età anagrafica pari a **64 anni** e di **anzianità contributiva** pari a **38 anni**: la cosiddetta "**Quota 102**".

Uscita anticipata dei lavoratori delle imprese in crisi (art. 1, co. 89-90)

Istituito un Fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per il 2022, di 200 milioni per il 2023 e di 200 milioni per il 2024, destinato a favorire l'**uscita anticipata dal lavoro dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi**, che abbiano raggiunto un'età di almeno **62 anni**.

Modifica dell'Ape sociale (art. 1, co. 91-93)

Introdotte modifiche alla disciplina dell'**Ape sociale**, prorogandone l'applicazione sperimentale a **tutto il 2022** (spostando quindi di un anno la precedente scadenza, fissata al 31 dicembre 2021), **incrementando le risorse** ad essa destinata ed **allargando la platea** delle categorie professionali interessate.

In particolare, è stato **ridotto da 36 a 32 anni** il requisito dell'anzianità contributiva per l'accesso all'istituto per gli **operai edili** e per i **ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta**.

Opzione donna (art. 1, co. 94)

Viene **prorogato il trattamento pensionistico anticipato "Opzione donna"**, per il **2022**, nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 hanno maturato un'**anzianità contributiva** pari o superiore a **trentacinque anni** e un'**età pari o superiore a 58 anni** per le **lavoratrici dipendenti** e a **59 anni** per le **lavoratrici autonome**.

Interventi perequativi previdenziali per Forze armate, Forze di polizia e Vigili del fuoco (art. 1, co. 95-97)

Istituito un Fondo, dotato di 20 milioni di euro per il 2022, di 40 milioni di euro per il 2023 e di 60 milioni di euro a decorrere dal 2024, per la progressiva **perequazione del regime previdenziale** del personale delle **Forze armate**, delle **Forze di polizia** e del Corpo nazionale dei **Vigili del Fuoco**.

Trattamenti di quiescenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (art. 1, co. 98-100)

Istituito un **Fondo per i trattamenti di quiescenza** del personale del Corpo nazionale dei **Vigili del fuoco**, destinato all'aumento della base pensionabile e della base di calcolo dell'indennità di buonuscita e alla copertura del maggior onere contributivo per l'amministrazione datrice di lavoro.

Interventi previdenziali per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (art. 1, co. 101-102)

Disposto il **ricalcolo della quota retributiva** per il personale delle **Forze di polizia ad ordinamento civile**, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni.

Garanzia delle prestazioni previdenziali per i giornalisti (art. 1, co. 103-118)

Introdotta misure per assicurare la **garanzia pubblica** alle **prestazioni previdenziali** svolte dalla gestione sostitutiva dell'**Inpgi** a favore dei giornalisti professionisti, pubblicisti e dei praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica nonché dei titolari di posizioni assicurative e dei titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti, prevedendo che, con effetto **dal 1° luglio 2022**, le relative **funzioni previdenziali** svolte dall'**Inpgi** vengano trasferite **all'Inps**. A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni e l'assicurazione infortuni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'**Inpgi**.

Esonero contributivo per assunzione di lavoratori provenienti da imprese in crisi (art. 1, co. 119-121)

Viene esteso l'**esonero contributivo** riconosciuto dalla normativa vigente per le **assunzioni a tempo indeterminato** effettuate nel 2021 e nel 2022 ai datori di lavoro privati che, nello stesso periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati provenienti da imprese in crisi indipendentemente dalla loro età anagrafica, invece dell'attuale limite di 36 anni.

L'esonero, pari al **100 per cento** dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), è riconosciuto nel limite massimo di **6 mila euro annui**, per un periodo massimo di **trentasei mesi** (elevati a 48 per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna). Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 2,5 milioni di euro per il 2022, di 5 milioni per il 2023, di 5 milioni per il 2024 e di 2,5 milioni per il 2025.

Viene anche istituito, per il 2022, un **Fondo per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale**, con dotazione pari a 700 milioni di euro.

Sgravio contributivo apprendisti (art. 1, co. 645)

Viene **prorogato** per il **2022** lo **sgravio contributivo totale** per i **contratti di apprendistato di primo livello**, stipulati nello stesso anno, riconosciuto a favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti con contratto di apprendistato di primo livello pari o inferiore a nove.

Riordino della disciplina sul tirocinio (art. 1, co. 720-726)

Si chiarisce che il **tirocinio** è definito come il **percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro**, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro; il **tirocinio** si definisce **curricolare** se è **funzionale** al **conseguimento** di un **titolo di studio formalmente riconosciuto**.

Si rinvia poi a un accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione, sulla base di taluni criteri, di **linee guida condivise** in materia di tirocini diversi da quelli curricolari.

Fondo sociale per occupazione e formazione (art. 1, co. 122-130)

Il **Fondo sociale per occupazione e formazione** viene **incrementato** di **321,4 milioni** di euro per il **2022** e di **300 milioni** a decorrere **dal 2023** per consentire la **proroga** di alcune **misure** come l'indennità per il fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, il sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei *call center*, la proroga dell'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto per le società in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria con determinate caratteristiche, lo stanziamento di ulteriori risorse per il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità in deroga in favore dei lavoratori delle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, la proroga dell'integrazione economica del trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Iva, la proroga dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per le imprese con rilevanza economica strategica, l'incremento delle risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro.

Integrazione salariale per i lavoratori Alitalia in amministrazione straordinaria (art. 1, co. 131-133)

È **prorogato di ulteriori 12 mesi** il trattamento straordinario di integrazione salariale, attualmente concesso al massimo fino al 31 dicembre 2022, per i **lavoratori dipendenti di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner** in amministrazione straordinaria. È anche previsto un finanziamento di 32,7 milioni di euro per il 2022 e di 99,9 milioni di euro per il 2023 a favore del **Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale**, a carico del quale vengono posti gli oneri dei programmi formativi per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Congedo di paternità obbligatorio e facoltativo (art. 1, co. 134)

Viene reso **strutturale**, **dal 2022**, il **congedo di paternità** sia obbligatorio sia facoltativo, confermandone la durata, rispettivamente, di 10 giorni e di un giorno.

Fondo povertà educativa (art. 1, co. 135-136)

Sono prorogati per il 2024 gli effetti delle agevolazioni fiscali riconosciute alle Fondazioni bancarie sotto forma di un **credito d'imposta del 75 per cento** sui contributi versati al **Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile**, stabilendo una copertura con risorse pari a **45 milioni** per il **2023** e di **25 milioni** per il **2024**.

Decontribuzione a favore delle lavoratrici madri (art. 1, co. 137)

In via sperimentale, per il 2022, vengono **ridotti del 50 per cento i contributi previdenziali** a carico delle **lavoratrici madri dipendenti** del settore privato. Questa riduzione opera per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

Sostegno alla parità salariale di genere (art. 1, co. 138)

Viene **incrementato di 50 milioni di euro**, a decorrere **dal 2023**, il **Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere** (la dotazione passa quindi **da 2 a 52 milioni**), prevedendo che sia destinato anche alla copertura finanziaria di interventi volti al sostegno della **partecipazione delle donne al mercato del lavoro**, anche attraverso la definizione di procedure per l'acquisizione di una **certificazione della parità di genere** a cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro.

Piano strategico nazionale per la parità di genere (art. 1, co. 139-148)

Prevista l'adozione di un **Piano strategico nazionale per la parità di genere**, con l'obiettivo, tra l'altro, di colmare il divario di genere nel mercato del lavoro. Istituiti una **Cabina di regia** interistituzionale e un **Osservatorio nazionale** per l'integrazione delle politiche per la parità di genere, attribuendo a quest'ultimo il compito di realizzare un **sistema nazionale di certificazione della parità di genere**.

Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione della parità di genere (art. 1, co. 660)

Istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, un **Fondo per le attività di formazione** propedeutiche all'ottenimento della **certificazione della parità di genere**, con una dotazione di **3 milioni di euro** per il **2022**.

Contro la violenza di genere (art. 1, co. 149-150)

Si rafforza la disciplina relativa al Piano nazionale per il contrasto della violenza di genere, che peraltro assume la nuova denominazione di **Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica**, prevedendone l'adozione, previo parere in sede di Conferenza unificata, con **cadenza almeno triennale**.

Al fine di definire un **sistema strutturato di governance** tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri una **Cabina di regia** interistituzionale e un **Osservatorio** sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica.

Recupero degli uomini autori di violenza (art. 1, co. 661-667)

Viene incrementato di 2 milioni di euro, per il 2022, il "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", destinando le nuove risorse all'istituzione e al potenziamento dei **centri di riabilitazione per uomini maltrattanti**. Vengono inoltre stanziati altri 2 milioni di

euro, sempre per il 2022, per il finanziamento di interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori.

Risorse ai centri antiviolenza e alle case rifugio (art. 1, co. 668)

Viene incrementato di **5 milioni di euro**, per il 2022, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, destinando tali risorse ai **centri antiviolenza e alle case rifugio**.

Fondo per le politiche relative i diritti e pari opportunità (art. 1, co. 669-670)

Incrementato di **10 milioni di euro**, per il 2022, il **Fondo** per le politiche relative ai **diritti** e alle **pari opportunità**.

Prevenzione e contrasto del cyberbullismo (art. 1, co. 671-674)

Istituito un **Fondo per il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo**, con una dotazione di **2 milioni di euro** per il 2022.

A favore dell'acquisto della casa di abitazione, per la prevenzione e il contrasto del disagio giovanile (art. 1, co. 151-153)

Sono prorogati dal 30 giugno 2022 al **31 dicembre 2022** i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento di alcuni benefici a valere sul **Fondo di garanzia per la prima casa** e delle **agevolazioni per l'acquisto della prima casa** già previste per soggetti che non abbiano compiuto trentasei anni di età, aventi determinati requisiti reddituali. Al Fondo sono assegnati ulteriori **242 milioni di euro** per il 2022.

Apprendistato professionalizzante per lavoratori sportivi (art. 1, co. 154)

Fissato, per i **lavoratori sportivi**, un **limite di età specifico** per poter stipulare **contratti di apprendistato professionalizzante** con società o associazioni sportive professionistiche: la decorrenza iniziale del rapporto deve aver luogo entro il giorno precedente il compimento, da parte dell'atleta, dei 24 anni di età, non più dei 30 anni.

Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani (art. 1, co. 155)

Viene **ampliata** la **detrazione Irpef** per le **locazioni stipulate dai giovani**. In particolare, si eleva il **requisito anagrafico** per usufruire della detrazione dai 30 ai **31 anni non compiuti**; si estende la **detrazione** al caso in cui il **contratto** abbia a oggetto **anche una porzione dell'unità immobiliare**; si innalza il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre ai **primi quattro anni** del contratto; si chiarisce che l'immobile per cui spetta l'agevolazione deve essere adibito a **residenza del locatario** e non ad abitazione principale; si eleva l'**importo della detrazione** da 300 a **991,6 euro** e se superiore, si

stabilisce che essa spetti in misura pari a pari al **20 per cento** dell'ammontare del **canone** ed entro il **limite massimo di 2 mila euro**.

Anno europeo dei giovani e Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni (art. 1, co. 156-157)

Autorizzata, per il 2022, la spesa di 5 milioni di euro per la promozione di iniziative per la celebrazione dell'**Anno europeo dei giovani**. Istituito un **Fondo**, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per progetti di **prevenzione e contrasto** delle **dipendenze comportamentali** e dell'uso di **sostanze** tra le giovani generazioni.

Centro nazionale del servizio civile universale a L'Aquila (art. 1, co. 158)

Istituito, con sede a **L'Aquila**, un **Centro nazionale del Servizio civile universale**.

Livelli essenziali delle prestazioni sociali per la non autosufficienza (art. 1, co. 159-171)

Definito il contenuto dei **Livelli essenziali delle prestazioni sociali (Leps)** e qualificati gli **ambiti territoriali sociali (Ats)** quale sede necessaria in cui programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei Leps e a garantirne la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata sul territorio. Gli Ats, inoltre, concorrono alla piena attuazione degli interventi previsti dal PNRR nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale.

Livello essenziale della prestazione per i servizi educativi per l'infanzia (art. 1, co. 172-173)

Incrementata la quota del Fondo di solidarietà comunale (Fsc) destinato a potenziare il numero di **posti disponibili negli asili nido**, stabilendo che il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia per i bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi debba raggiungere un **livello minimo garantito del 33 per cento** su base locale **entro il 2027**, considerando anche il servizio privato.

Per il trasporto scolastico di studenti disabili (art. 1, co. 174)

Disposta l'**assegnazione** di una quota delle risorse del **Fondo di solidarietà comunale** ai Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna, da finalizzare all'**incremento del numero di studenti disabili**, frequentanti scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia, **ai quali viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica**. L'assegnazione, progressivamente crescente, va dai **30 milioni** di euro per il **2022** ai **120 milioni** a decorrere **dal 2027**.

Credito d'imposta Mezzogiorno (art. 1, co. 175)

Si interviene sulla disciplina del **credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno**, applicabile **fino al 31 dicembre 2022**, per adeguare l'individuazione dei territori destinatari della misura agevolativa a quanto sarà previsto dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027. La rideterminazione del perimetro di applicazione della misura consente, in particolare nella Regione **Molise**, l'applicazione agli investimenti di un'**intensità del credito superiore** rispetto alla situazione attuale.

Offerta turistica per le persone con disabilità (art. 1, co. 176-177)

Istituito, presso il Ministero del Turismo, un **Fondo** con una dotazione pari a **6 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2022, 2023 e 2024**, destinato alla realizzazione di interventi per l'**accessibilità turistica delle persone con disabilità**.

Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità (art. 1, co. 178)

Al **Fondo per la disabilità e non autosufficienza** viene attribuita la nuova denominazione di "**Fondo per le politiche in favore delle persone affette da disabilità**", disponendo un incremento delle risorse di **50 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 fino al 2026** e il suo trasferimento presso lo stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di dare attuazione a **interventi legislativi in materia di disabilità** diretti al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilità.

Assistenza ad autonomia e comunicazione degli alunni con disabilità (art. 1, co. 179-180)

Istituito il **Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità**, con una dotazione di **100 milioni di euro annui dal 2022**, destinato al potenziamento dei servizi per gli **alunni con disabilità** delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado.

Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico (art. 1, co. 181-182)

Autorizzato un **incremento di 27 milioni di euro** del finanziamento per il 2022 del **Fondo per i soggetti con disturbo dello spettro autistico**, finalizzato a favorire iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo.

Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità (art. 1, co. 183-184)

Disposto un finanziamento di **50 milioni di euro** a favore del **Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità** per ciascuno degli anni **2022 e 2023**, inserendo tra gli ambiti di intervento verso cui orientare specifici progetti le iniziative dedicate alle **persone con disturbo dello spettro autistico**.

Fondo per le non autosufficienze (art. 1, co. 677)

Per il 2022 il **Fondo per le non autosufficienze** viene **incrementato** di **15 milioni di euro**.

Progetti di coabitazione di anziani (art. 1, co. 678-680)

Istituito un Fondo, con una dotazione finanziaria di **5 milioni di euro** per il 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei Comuni, di **agevolazioni** per la realizzazione di **progetti di coabitazione**, libera e volontaria, di **persone con più di 65 anni**.

Terzo Settore (art. 1, co. 683)

Viene **prorogata al 1° gennaio 2024** l'entrata in vigore delle **modifiche dell'Iva** applicabili, fra l'altro, agli enti del **Terzo settore** in base al decreto-legge n. 146 del 2021.

Ulteriori misure per il rafforzamento degli assistenti sociali (art. 1, co. 734-735)

Modificati i criteri di riparto applicati alle quote incrementalmente del **Fondo di solidarietà comunale** stanziato dalla Legge di Bilancio 2021 per lo **sviluppo dei servizi sociali** comunali. Si prevede che il riparto sia effettuato anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni e dei servizi sociali definito da un rapporto tra **assistenti sociali** impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente nell'ambito territoriale di riferimento.

Rifinanziamento Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti (art. 1, co. 719)

Previsto il rifinanziamento del **Fondo distribuzione derrate alimentari agli indigenti**, per **2 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Fondo di solidarietà in favore di proprietari di immobili occupati abusivamente (art. 1, co. 675-676)

Istituito, presso il Ministero dell'Interno, un **fondo di solidarietà** a favore dei **proprietari di immobili occupati abusivamente**. Il fondo ha una dotazione complessiva di **10 milioni di euro** per il **2022**.

Agevolazioni per lo sviluppo dello sport (art. 1, co. 185-187 e 189-190)

Per gli anni 2022, 2023 e 2024 gli **utili** delle **Federazioni sportive nazionali** riconosciute dal Coni derivanti dall'esercizio di attività commerciale **non concorrono** a formare il reddito imponibile ai fini **Ires** e il valore della produzione netta ai fini **Irap**, a condizione che in ciascun anno le Federazioni destinino almeno il **20 per cento** di questi utili allo sviluppo delle **infrastrutture sportive**, dei **settori giovanili** e della pratica sportiva dei soggetti con **disabilità**. Tra le altre cose, inoltre, si estende al 2023 l'autorizzazione di spesa di 50 milioni di euro relativa al fondo per gli sgravi contributivi nel settore dilettantistico e al 2022 la possibilità di fruire del **credito d'imposta** per le erogazioni liberali per interventi di

manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (“**Sport bonus**”).

Misure in materia di personale del Coni (art. 1, co. 917-922)

Introdotta disposizione in materia di **rafforzamento dell'organico del Coni**, disponendo il trasferimento al Coni stesso di alcuni contratti di lavoro in essere con Sport e Salute SpA, fermo restando l'assenso del personale interessato. Inoltre, si autorizza il Coni ad **assumere personale a tempo indeterminato**, nel rispetto della disciplina assunzionale prevista per il pubblico impiego, sino al completamento della dotazione organica, con riferimento ai posti ancora vacanti a conclusione della procedura relativa alla richiamata cessione di contratti.

Sostegno alle attività sportive universitarie (art. 1, co. 188)

Destinati **2 milioni di euro** per il **2022** e **3 milioni** per il **2023** al potenziamento dell'**attività sportiva universitaria**.

AMMORTIZZATORI SOCIALI, FORMAZIONE PROFESSIONALE, POLITICHE ATTIVE, OCCUPAZIONE

Trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale (art. 1, co. 191-203)

Con una serie piuttosto lunga di articoli si operano **modifiche** della disciplina sui **trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale**.

Si estende l'ambito di applicazione sia ai **lavoratori a domicilio** sia alle tipologie di **lavoratori apprendisti** finora escluse e si riduce, ai fini della possibilità di accesso, il **requisito di anzianità di effettivo lavoro** da novanta a **trenta giorni**.

Si specifica che ai fini dell'applicazione delle norme in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, le **soglie** relative al numero di dipendenti del datore di lavoro devono ritenersi **comprehensive di tutti i lavoratori subordinati**, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti.

Si prevede l'**unificazione** del **limite massimo** della misura del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale, stabilendo l'applicazione in via esclusiva del limite più elevato finora vigente.

Si modifica la disciplina sul **contributo addizionale a carico del datore di lavoro**, previsto in caso di ammissione ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, introducendo in particolare l'ipotesi di una sua **riduzione** a decorrere **dal 2025**.

Si introducono alcuni **obblighi di comunicazione**, a carico del datore di lavoro, nel caso di pagamento diretto al dipendente, da parte dell'Inps, del trattamento ordinario o straordinario di integrazione salariale.

Si opera una **revisione** delle norme in **materia di compatibilità** con attività lavorativa dei trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale.

Si modifica la **disciplina** dell'**ambito** dei datori di lavoro per i quali possono trovare applicazione i trattamenti straordinari di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi. Il nuovo ambito, a regime, corrisponde a quello dei datori di lavoro rientranti nell'istituto del trattamento ordinario di integrazione salariale o iscritti al Fondo di integrazione salariale (Fis) dell'Inps, fatto salvo, per il trattamento straordinario, il requisito dimensionale già previsto e fatta salva la conferma dell'istituto per alcune specifiche categorie che già rientrano nell'ambito a prescindere dal numero di dipendenti.

Si modifica la **disciplina** delle **causali** che possono sottostare alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale: quella di **riorganizzazione aziendale** e quella di **contratto di solidarietà**; non viene invece modificata la disciplina della causale di crisi aziendale, per la quale resta quindi ferma l'esclusione del trattamento per i casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa.

Si introduce un'ipotesi di concessione di **ulteriori dodici mesi** di trattamento straordinario di integrazione salariale, nell'ambito delle causali di riorganizzazione aziendale e di crisi aziendale, in deroga ai limiti di durata previsti.

Si prevede un **obbligo di formazione o riqualificazione** a carico dei lavoratori che fruiscono dei trattamenti straordinari di integrazione salariale. Tale disciplina viene introdotta in sostituzione di una normativa finora vigente, relativa all'obbligo di stipulazione – per i soli lavoratori fruitori di trattamento con riduzione di orario superiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, calcolato in un periodo di dodici mesi – del patto di servizio personalizzato con il Centro per l'impiego.

Fondi solidarietà bilaterali e Fondo integrazione salariale Inps (art. 1, co. 204-214 e 219-220)

Introdotte **modifiche** della disciplina dei **Fondi di solidarietà bilaterali e del Fondo di integrazione salariale (Fis)** dell'Inps.

Vengono ridefiniti sia l'**ambito di applicazione dei Fondi di solidarietà**, sia la **tipologia delle relative prestazioni**, prevedendo che i Fondi garantiscano a tutti i datori di lavoro non rientranti nell'ambito di applicazione del trattamento ordinario di integrazione salariale le tutele (assegni di integrazione salariale) corrispondenti ai trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, in relazione alle medesime causali previste per tali trattamenti (artt. 66, 67, 69 e 70).

In **mancanza di adeguamento** alle suddette norme da parte dei Fondi già esistenti, i **datori di lavoro** interessati **confluiscono**, a decorrere dal 1° gennaio 2023 – o dal 1° luglio 2023, nel caso di Fondi costituiti nel corso del 2020 e del 2021, come specifica l'art. 73 – ai fini dell'applicazione degli assegni ordinari di integrazione salariale, **nel Fondo di integrazione salariale**, al quale sono iscritti, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori non rientranti in alcun fondo. Viene anche ridefinita la contribuzione relativa al Fis (artt. 68 e 75)

Per i periodi di fruizione, decorrenti dal 1° gennaio 2022, degli assegni di integrazione salariale erogati da tutti i fondi in oggetto, compreso il Fis, è riconosciuto anche l'**assegno per il nucleo familiare**, a carico dell'Inps (art. 69).

Infine si specifica che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarità del versamento della contribuzione ai fondi di solidarietà sopra menzionati è una **condizione** per il **rilascio del Durc**, il Documento unico di regolarità contributiva (art. 75).

Contratto di espansione (art. 1, co. 215)

Viene **prolungato** il **periodo di sperimentazione del contratto di espansione** agli anni **2022 e 2023**, prevedendo per questi anni che il limite minimo di unità lavorative in organico per poter accedere al beneficio non possa essere inferiore a cinquanta.

In materia di Cassa integrazione (art. 1, co. 216)

Previste disposizioni transitorie per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, processi di **riorganizzazione aziendale e situazioni di particolare difficoltà economica** da parte di **datori di lavoro** di alcune specifiche tipologie di imprese che **non possono** più ricorrere ai **trattamenti di straordinaria integrazione salariale**. Viene fissato un termine più ampio per l'adeguamento delle discipline previste per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa da parte dei Fondi bilaterali costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Per i lavoratori della pesca (art. 1, co. 217-218)

Il **trattamento sostitutivo della retribuzione per le giornate di lavoro non prestate**, previsto per i lavoratori agricoli con contratto a tempo indeterminato (Cisoa), viene **esteso** anche ai **lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca** marittima o in acque interne e lagunari.

Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego – NASpl (art. 1, co. 221-222)

Viene **estesa la NASpl** agli **operai agricoli** a tempo indeterminato delle cooperative e dei loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano **prodotti agricoli e zootecnici** prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa Dis-Coll (art. 1, co. 223)

Viene **modificata** la disciplina dell'**indennità di disoccupazione**, la cosiddetta **DIS-COLL**, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022. L'indennità **si riduce del 3 per cento ogni mese** a decorrere **dal primo giorno** non più del quarto mese, ma **del sesto mese** di fruizione, ed è **corrisposta mensilmente** per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno precedente

l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento (anziché per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento); non può in ogni caso superare la **durata massima di 12 mesi**; per i periodi di fruizione della indennità, è riconosciuta la **contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile**, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso; si dispone l'innalzamento dallo 0,51 per cento all'**1,31 per cento dell'aliquota contributiva** relativa alla DIS-COLL stessa.

Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista (art. 1, co. 927-944)

Introdotta la **sospensione della decorrenza** di termini relativi ad **adempimenti tributari** a carico dei **liberi professionisti**, iscritti ad albi professionali, **per i casi di malattia o di infortunio**, anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di **parto prematuro** e di **interruzione della gravidanza** della libera professionista e per i casi di **decesso**.

Lavoratori fragili (art. 1, co. 969)

Riconosciuto, per il 2022, nel rispetto di un limite di spesa pari a 5 milioni di euro, un **indennizzo di 1.000 euro** a favore dei cosiddetti **lavoratori fragili**, pubblici e privati, che per almeno un mese nel corso del 2021 si siano avvalsi del diritto all'assenza dal servizio e dal lavoro e non abbiano goduto della relativa indennità, in ragione del superamento del limite di durata del trattamento di malattia.

Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale (art. 1, co. 971)

Istituito il **Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part time ciclico verticale**, con una dotazione pari a **30 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2022 e 2023**.

Sostegno in caso di maternità (art. 1, co. 239)

Si riconosce alle **lavoratrici** iscritte alla **gestione separata** non iscritte ad altre forme obbligatorie, alle lavoratrici **autonome** e alle **imprenditrici agricole**, nonché alle **libere professioniste** iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza, l'**indennità di maternità per ulteriori tre mesi** a seguire dalla **fine del periodo di maternità**, a condizione che le lavoratrici stesse abbiano dichiarato un **reddito inferiore a 8.145 euro** nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità.

Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua (art. 1, co. 240-242)

Si specifica che i **Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua** possono finanziare, in tutto o in parte, **piani formativi aziendali** di incremento

delle **competenze** dei **lavoratori destinatari di trattamenti o assegni di integrazione salariale** in costanza di rapporto di lavoro.

Si prevede che, **per il 2022 e il 2023**, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si definisca un **rimborso** in favore dei Fondi suddetti che finanzino **percorsi di incremento delle competenze** dei lavoratori sopra citati.

Misure di incentivo e in materia di apprendistato professionalizzante (art. 1, co. 243-248)

Introdotta alcune **misure di incentivo** e in materia di **apprendistato professionalizzante** nei casi di concessione di **ulteriori dodici mesi di trattamento di integrazione salariale straordinaria** – nell'ambito della causale di riorganizzazione aziendale o di crisi aziendale – **in deroga ai limiti di durata** previsti. Si stabilisce un incentivo a favore dei datori di lavoro che assumano i lavoratori in questione (o a favore di cooperative costituite da tali lavoratori) e si esclude per loro l'applicazione dei limiti di età stabiliti dalla normativa generale per l'apprendistato professionalizzante, prevedendo che in caso di assunzione mediante tale istituto, al termine del periodo di apprendistato il rapporto di lavoro prosegua a tempo indeterminato e possa essere risolto solo secondo la disciplina generale in materia di licenziamenti.

Sono **esclusi dall'incentivo** i **datori** che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, abbiano proceduto, nella stessa unità produttiva, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi.

Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale (art. 1, co. 249-250)

Si consente la sottoscrizione, nell'ambito del programma di **Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL)**, di **accordi** fra autonomie locali, soggetti pubblici e privati, enti del Terzo settore, associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, finalizzati a realizzare **progetti formativi e di inserimento lavorativo** nei settori della **transizione ecologica e digitale**. L'obiettivo è quello di inserire e reinserire, con adeguata formazione, i lavoratori disoccupati, inoccupati e inattivi, e di riqualificare i lavoratori già occupati, potenziando le loro conoscenze.

Politiche attive per i lavoratori autonomi (art. 1, co. 251-252)

Sono **estese ai lavoratori autonomi** che **cessano** in via definitiva la propria **attività professionale** le **misure di assistenza** intensiva all'**inserimento occupazionale** del **programma GOL**. Questi servizi di assistenza sono erogati dai Centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro, mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo.

Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori (art. 1, co. 253-254)

Riconosciuto l'**esonero** dal versamento del **100 per cento** dei **contributi previdenziali** complessivi a carico dei datori di lavoro, alle **società cooperative che si costituiscono** a

decorrere **dal 1° gennaio 2022**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Inail e nel **limite massimo di 6 mila euro** su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero è riconosciuto, a determinate condizioni, per un periodo **massimo di ventiquattro mesi** dalla data della costituzione della società cooperativa.

L'esonero **non è riconosciuto** qualora il **datore di lavoro** dell'impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori, **non abbia corrisposto** ai propri dipendenti nell'ultimo periodo d'imposta **retribuzioni almeno pari al 50 per cento** dell'ammontare complessivo dei **costi sostenuti**, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie

Disposizioni relative a interventi su ammortizzatori sociali (art. 1, co. 255-256)

Riconosciuto un trasferimento, a carico dello Stato, al **Fondo di integrazione salariale**, nel limite massimo di **2.047,4 milioni di euro per il 2022** e di **400,4 milioni di euro per il 2023**.

Osservatorio per monitoraggio e valutazione disposizioni su ammortizzatori sociali (art. 1, c. 257)

Istituito un **Osservatorio permanente** presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al fine di assicurare il **monitoraggio** e la **valutazione** indipendente delle disposizioni in materia di **ammortizzatori sociali**.

SANITÀ

Incremento del Fondo sanitario nazionale (art. 1, co. 258)

Disposto un **aumento** del **finanziamento** del **fabbisogno sanitario nazionale** standard cui concorre lo Stato, fissandone il livello complessivo in **124.061 milioni** di euro per il **2022**, **126.061 milioni** per il **2023** e **128.061 milioni** per il **2024**. Rispetto alla legislazione vigente, l'**incremento** del finanziamento così programmato è di **1.868 milioni nel 2022 (+1,53%)**, 4.164 milioni nel 2023 (+3,42%) e 6.164 milioni nel 2024 (+5,06%).

Incremento Fondo farmaci innovativi (art. 1, co. 259)

Disposto un **incremento** delle **risorse** previste per il **Fondo per l'acquisto dei farmaci innovativi** di **100 milioni nel 2022**, 200 milioni nel 2023 e 300 milioni dal 2024.

Incremento risorse per contratti formazione specialistica medica (art. 1, co. 260)

Disposto un **incremento** di **risorse** per il finanziamento delle disposizioni vigenti relative ai **contratti di formazione specialistica medica**, di **194 milioni nel 2022**, 319 milioni nel 2023, 347 milioni nel 2024, 425 milioni nel 2025, 517 milioni nel 2026 e 543 milioni dal 2027.

Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023 (art. 1, co. 261)

Autorizzata una spesa di **200 milioni di euro** per l'implementazione delle prime misure previste dal **Piano strategico-operativo nazionale** di preparazione e risposta a una **pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023**, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per il 2022, in attesa che Regioni e Province autonome approvino i decreti attuativi dei Piani pandemici regionali e provinciali. Per le stesse finalità è autorizzata un'ulteriore spesa di **350 milioni** per il **2023**, sempre a valere sul livello del fabbisogno sanitario standard per tale anno, ma con importo da definire in sede di Conferenza Stato-Regioni per quanto riguarda il corrispondente riparto.

Risorse per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica (art. 1, co. 262)

Prevista un'autorizzazione di spesa, pari a **50 milioni di euro** per il 2022, per il finanziamento degli **interventi** di competenza del **Commissario straordinario** per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'**emergenza epidemiologica**.

Risorse per l'acquisto dei vaccini e dei farmaci contro il Covid-19 (art. 1, co. 650)

Viene **incrementato di 1 miliardo e 850 milioni** per il 2021 il **Fondo** istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute per l'**acquisto dei vaccini contro il Covid-19** e dei **farmaci** per la cura dei pazienti.

In materia di edilizia sanitaria, di dispositivi di protezione e di altri strumenti legati alla pandemia (art. 1, co. 263-267)

Previsto un **incremento di 2 miliardi** di euro per il periodo **2024-2035** delle **risorse** pluriennali per gli interventi in materia di **edilizia sanitaria** e di **ammodernamento tecnologico** del **patrimonio sanitario pubblico**.

Destinati **860 milioni** di euro ai fini della costituzione di una **scorta nazionale** di **dispositivi di protezione individuale**, di **mascherine chirurgiche**, di **reagenti** e di kit di **genotipizzazione** per esami della sequenza individuale del Dna.

Altri **42 milioni** vanno allo sviluppo di **sistemi informativi** utili per la **sorveglianza epidemiologica e virologica**, nonché all'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attività di **ricerca e sviluppo**, correlata ad una fase di **allerta pandemica**.

Rapporti di lavoro flessibile degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e stabilizzazione del personale (art. 1, co. 268-269 e 271)

Agli **enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale** si consente, **anche per il 2022**, di conferire **incarichi di lavoro autonomo** a **medici specializzandi** e, mediante avviso

pubblico e selezione per colloquio orale, incarichi individuali a tempo determinato al **personale delle professioni sanitarie** e ad **operatori socio-sanitari**. Queste facoltà sono esercitabili anche mediante proroga, fino ad un termine non successivo al 31 dicembre 2022, dei rapporti omologhi già in corso nel 2021.

Medici in servizio presso reti dedicate alle cure palliative (art. 1, co. 270)

Posticipata dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 la data entro la quale i **medici** devono essere già **in servizio** presso le **reti dedicate alle cure palliative** per poter certificare il possesso degli ulteriori requisiti richiesti per continuare a prestare servizio.

Rafforzamento dell'assistenza territoriale (art. 1, co. 274)

Per coprire i maggiori costi relativi al personale aggiuntivo del Sistema sanitario nazionale da assumere per garantire il **potenziamento dell'assistenza territoriale**, realizzato attraverso l'implementazione di ulteriori standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal PNRR, è autorizzata la spesa massima di **90,9 milioni** per il **2022**, **150,1 milioni** per il **2023**, **328,3 milioni** per il **2024**, **591,5 milioni** per il **2025** e **1.015,3 milioni** a decorrere **dal 2026**.

Contributo Lega italiana per la lotta contro i tumori (art. 1, co. 275)

È riconosciuto alla **Lega italiana per la lotta contro i tumori** (Lilt) un contributo pari a **2 milioni di euro** annui a decorrere **dal 2022**, al fine di sostenere le fondamentali attività di prevenzione oncologica della Lega e le connesse attività di natura socio-sanitaria e riabilitativa.

Liste di attesa Covid (art. 1, co. 276-279)

Si dispone la **proroga al 31 dicembre 2022** del **regime tariffario straordinario**, introdotto per corrispondere alle finalità del Piano operativo regionale per il **recupero delle liste di attesa** in relazione a **prestazioni non erogate nel 2020** da parte di strutture pubbliche e private accreditate, a causa dell'emergenza epidemiologica. Regioni e Province autonome sono quindi chiamate a rimodulare i rispettivi piani per le liste d'attesa adottati in base alla normativa emergenziale con il termine di presentazione al Ministero della Salute e al Ministero dell'Economia e delle Finanze fissato entro il 31 gennaio 2022, anche avvalendosi delle strutture private accreditate, entro un ammontare non superiore all'importo complessivo su base nazionale pari a 150 milioni di euro. Per attuare queste disposizioni è autorizzata la spesa per **complessivi 500 milioni di euro**.

Aggiornamento tariffe massime per remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera (art. 1, co. 280)

Previsto che **entro il 30 giugno 2023** si provveda – con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome – all'**aggiornamento delle tariffe massime** per la **remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera** erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale e congiuntamente all'aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera. Le tariffe massime così aggiornate – e da aggiornare ogni due anni con la stessa procedura – costituiscono un limite invalicabile per le prestazioni rese a carico del Servizio sanitario nazionale.

Limiti di spesa farmaceutica (art. 1, co. 281-286)

Sono **modificati** i **limiti di spesa farmaceutica** relativi sia alle singole Regioni sia al livello nazionale, elevando quello riguardante la spesa farmaceutica per **acquisti diretti**, che sale da 7,85 punti a 8 punti per il 2022, a 8,15 punti per il 2023 e a 8,30 punti a decorrere dal 2024. Gli incrementi sono subordinati all'aggiornamento annuo, da parte dell'Agenzia Italiana del farmaco (Aifa), di alcune determinazioni in materia di farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale.

Esclusioni dal limite di spesa per dispositivi medici (art. 1, co. 287)

Per il 2020 e il 2021 vengono **esclusi** dal computo del **limite di spesa** relativo ai **dispositivi medici** quelli correlati alle azioni di **contenimento e contrasto della pandemia** rientranti nell'elenco "Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza Covid-19" presente sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e acquistati dalle Regioni e Province autonome.

Finanziamento aggiornamento Lea (art. 1, co. 288)

A decorrere **dal 2022**, uno **stanziamento annuale** pari a **200 milioni di euro**, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, è destinato all'aggiornamento delle prestazioni comprese nei **Livelli essenziali di assistenza (Lea)**.

Ripartizione quote premiali a valere sulle risorse previste per finanziamento Ssn (art. 1, co. 289)

Disposta la **proroga al 2022** della possibilità di **utilizzo delle quote premiali** da destinare alle **Regioni virtuose**, accantonate a valere sul finanziamento del Sistema sanitario nazionale, in base ai criteri di riequilibrio e riparto indicati in sede di Conferenza Stato-Regioni.

In materia di assistenza psicologica (art. 1, co. 290-292)

Sono **prorogate al 31 dicembre 2022** le misure proposte dall'art. 33 del decreto-legge n. 73 del 2021, il cosiddetto "Sostegni-bis" per la **tutela** dagli effetti della pandemia del **benessere** e della **salute psicologica** di **bambini e adolescenti**. La proroga dà facoltà alle aziende e agli enti del Ssn di utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione

coordinata e continuativa, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali. A tal fine sono stanziati 8 milioni di euro, mentre altri 10 milioni vanno al Fondo, istituito presso il Ministro della Salute, per la promozione del benessere e della persona, volto a facilitare l'accesso ai **servizi psicologici** delle **fasce più deboli della popolazione**, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche, nonché per il supporto psicologico dei bambini e degli adolescenti in età scolare.

Indennità per il personale dei servizi di pronto soccorso (art. 1, co. 293-294)

Si prevede che il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto sanità definisca una **specificata indennità accessoria** per i **dipendenti** degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale operanti nei servizi di **pronto soccorso**, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni per il restante personale.

Proroga Unità speciali di continuità assistenziale – USCA (art. 1, co. 295-296)

Prorogate al 30 giugno 2022 le disposizioni relative alle **Unità speciali di continuità assistenziale – USCA**, con un onere stimato in 105 milioni di euro.

Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing e disposizioni in materia di laboratori (art. 1, co. 684-686)

Istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute il **Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing**, con una dotazione pari a **5 milioni** di euro, per ciascuno degli anni **2022 e 2023**. Il Fondo è destinato al potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di **profilazione genomica dei tumori**.

Disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (art. 1, co. 687-689)

Viene previsto che, nell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, si provveda a individuare la specifica area dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Viene istituito, presso il Ministero della Salute, il **Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione**, con una dotazione di **15 milioni di euro per il 2022** e di **10 milioni per il 2023**.

Prevenzione e lotta all'Aids (art. 1, co. 690)

Autorizzata, per il 2022, la spesa di **3 milioni di euro** per interventi finalizzati alla **prevenzione e lotta all'Aids**.

SCUOLA, UNIVERSITÀ E RICERCA

Proroga di incarichi temporanei di personale docente (art. 1, co. 326)

Si dispone che il **termine** degli ulteriori **incarichi temporanei** di **personale docente** attivati con riferimento all'anno scolastico 2021-22 possa essere **prorogato** dal 30 dicembre 2021 fino al termine delle lezioni dello stesso anno scolastico, dunque fino **al 30 giugno 2022**, nel limite di spesa di **400 milioni di euro** per il 2022.

Valorizzazione della professionalità del personale docente (art. 1, co. 327)

Si interviene sulla disciplina in materia di **valorizzazione** della **professionalità del personale docente**, ampliando i parametri da considerare per l'utilizzo delle risorse e incrementando l'autorizzazione di spesa destinata a tale scopo, che sale da 30 a **300 milioni di euro annui dal 2022**.

Collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici (art. 1, co. 646)

Viene **abrogata** la previsione in base alla quale, a decorrere **dall'anno scolastico 2022-23**, sarebbero state **soppresse** le disposizioni che prevedono la possibilità di collocare **fuori ruolo** docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso **enti** che operano nel campo della prevenzione del disagio psico-sociale e delle **tossicodipendenze**, della **formazione** e della **ricerca educativa e didattica**, nonché presso **associazioni professionali** del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi.

Contributo alle scuole dell'infanzia paritarie (art. 1, co. 328)

Assegnato alle **scuole paritarie dell'infanzia**, per il 2002, un contributo aggiuntivo di **20 milioni di euro**.

Insegnamento educazione motoria nella scuola primaria (art. 1, co. 329-338)

Si dispone la graduale introduzione dell'**insegnamento dell'educazione motoria** nella **scuola primaria** da parte di docenti forniti di titolo idoneo, nelle classi quinte, a partire dall'anno scolastico 2022-23, e quarte, a partire dall'anno scolastico 2023-24. Si prevede, a tal fine, l'istituzione di una nuova classe di concorso.

Retribuzioni di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici (art. 1, co. 339-342)

Si dispone l'incremento della dotazione del **Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni** di posizione e di risultato dei **dirigenti scolastici**, per un importo pari a **20 milioni di euro** a decorrere **dal 2022**, al fine di **adeguare** la loro **retribuzione di posizione di parte variabile** e di ulteriori 8,3 milioni per il 2022 e 25 milioni per il 2023, da destinare sempre alla retribuzione di posizione di parte variabile. Si dispone anche che continuino ad operare per gli anni scolastici 2019-20, 2020-21 e 2021-22 le Contrattazioni

integrative regionali (Cir), sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali, volte alla definizione a livello regionale delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici.

Attribuzione alle scuole di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi (art. 1, co. 343)

Si estende anche agli anni scolastici 2022-23 e 2023-24 la disciplina derogatoria prevista per l'anno scolastico 2021-22, relativa al numero minimo di alunni necessario per l'**attribuzione alle scuole** di un **dirigente scolastico** con incarico a tempo indeterminato e di un **direttore dei servizi generali e amministrativi** in via esclusiva. Conseguentemente, si incrementa la relativa autorizzazione di spesa portandola a **40,84 milioni** per il **2022**, a **45,83 milioni** per il **2023** e a **37,2 milioni** per il **2024**.

Interventi relativi alla formazione delle classi (art. 1, co. 344-347)

Riguardo la **scuola primaria** e la **scuola secondaria di primo e secondo grado**, si prevede la possibilità di **derogare**, nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente, al **numero minimo di alunni per classe**, per garantire il diritto all'istruzione anche a soggetti svantaggiati e per contrastare la dispersione scolastica.

Servizi di supporto psicologico nelle istituzioni scolastiche statali (art 1, co. 697-698)

Incrementato il **Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali** per il **2022**, al fine di garantire nelle stesse **assistenza e supporto psicologici**.

Valutazione apprendimenti ed esami di Stato per l'anno scolastico 2021-22 (art. 1, co. 956)

Viene affidata ad **ordinanze** del **Ministro dell'Istruzione** la possibilità di adottare **specifiche misure** riguardanti la **valutazione degli apprendimenti** e lo **svolgimento degli esami di Stato** conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021-22.

Disposizioni relative ai Direttori dei servizi generali e amministrativi della scuola (art. 1, co. 957)

Si dispone che ai **Direttori dei servizi generali e amministrativi della scuola** si applichi l'**obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione** per un periodo non inferiore a **tre anni** (e non cinque).

Misure per l'immissione in ruolo di docenti (art. 1, co. 958)

Si dispone l'**immissione in ruolo** di soggetti inseriti nelle **graduatorie**, pubblicate tra il 31 agosto e il 30 novembre 2021, della **procedura concorsuale straordinaria** per l'insegnamento nella scuola secondaria bandita nel 2020.

Disposizioni in materia di collaboratori scolastici (art. 1, co. 960)

Modificata la procedura relativa alla copertura di posti di **collaboratore scolastico** già autorizzati nell'ambito della procedura per la stabilizzazione di personale proveniente dalle **imprese di pulizia impegnate nelle scuole**, che siano rimasti vacanti e disponibili.

Proroga del termine di conclusione delle procedure concorsuali pubbliche del Ministero dell'Istruzione (art. 1, co. 769)

Viene **prorogato** dal 31 dicembre 2021 al **31 dicembre 2022** il **termine** per la **conclusione** delle **procedure concorsuali** che il Ministero dell'Istruzione è stato autorizzato a bandire a valere sulle facoltà assunzionali pregresse del soppresso Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Incremento Fondo finanziamento ordinario delle Università (art. 1, co. 297)

A decorrere dal 2022, il **Fondo per il finanziamento ordinario delle Università** è **incrementato** di **250 milioni** di euro per il **2022**, di **515 milioni** per il **2023**, di **765 milioni** per il **2024**, di **815 milioni** per il **2025** e di **865 milioni** annui **dal 2026**.

Tra le altre cose, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e per di favorire il graduale raggiungimento degli standard europei in ordine al rapporto fra il numero dei docenti e del personale tecnico-amministrativo e quello degli studenti, **75 milioni** per il **2022**, **300 milioni** per il **2023**, **640 milioni** per il **2024**, **690 milioni** per il **2025** e **740 milioni** annui **dal 2026** sono destinati ad **assunzioni nelle Università** di **professori**, **ricercatori** a tempo determinato di tipo B2 e **personale tecnico-amministrativo**.

Contributo spese sanitarie di studenti fuori sede delle università statali (art. 1, co. 298)

Viene **incrementato** il **Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali (Ffo)** per il **2022**, per poter corrispondere un **contributo alle spese sanitarie** degli **studenti universitari fuori sede** residenti in una regione diversa da quella in cui ha sede l'università.

Residenze universitarie statali e collegi di merito accreditati (art. 1, co. 300)

Nell'ambito delle misure a sostegno del diritto allo studio e in particolare del rafforzamento dei servizi abitativi a disposizione degli studenti, viene **incrementato di 2 milioni di euro**, per ciascuno degli anni **2022 e 2023**, lo **stanziamento** destinato alle **residenze universitarie statali** e ai **collegi di merito accreditati**.

Fondo perequativo università non statali del Mezzogiorno (art. 1, co. 301)

Viene **rifinanziato** per il **2022** e il **2023** il **Fondo perequativo** a sostegno delle **università non statali** legalmente riconosciute del **Mezzogiorno**.

Cultura scientifica (art. 1, co. 302)

Per sostenere la **cultura scientifica**, si riconosce alla Fondazione IDIS-Città della Scienza di Napoli, al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia **Leonardo da Vinci di Milano** e al Museo **Galileo di Firenze** un contributo annuale pari, per ciascuno, a **1,5 milioni di euro** e si attribuisce al Ministero dell'Università e della ricerca il potere di vigilanza su tali enti.

Agevolazioni per il “rientro dei cervelli” (art. 1, co. 763)

Si estende ai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 la possibilità di optare per l'**applicazione delle agevolazioni fiscali** per il **rientro dei cervelli**. Questa possibilità è legata al **numero dei figli** e all'**acquisto di una unità immobiliare** ad uso residenziale in Italia.

Istituzioni statali Afam (art. 1, co. 303 e 309)

Modificata la disciplina vigente in materia di rimborsi spese, compensi e indennità spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'**Alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam)**. Tra le altre cose, poi, si autorizza la spesa di **8,5 milioni di euro**, a decorrere dal 2022, per la valorizzazione del personale.

Per la mobilità degli studenti universitari italiani (art. 1, co. 306)

Per rafforzare la **mobilità degli studenti universitari italiani** si stanziano **1,5 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2022, 2023 e 2024** a favore dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa – INDIRE nella sua qualità di Agenzia Nazionale **Erasmus Plus**.

Per la mobilità degli studenti universitari italiani (art. 1, co. 307)

Per rafforzare la **mobilità degli studenti universitari stranieri** si assegnano all'Associazione Uni-Italia **2 milioni di euro** annui per ciascuno degli anni **2022 e 2023** e **1 milione** di euro per il **2024** al fine di potenziare la promozione della frequenza di corsi di livello universitario o post universitario in Italia da parte di **studenti stranieri**.

Fondo ordinario enti vigilati dal Mur (art. 1, co. 310 e 313)

Viene **incrementato** di **90 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2022, 2023 e 2024** e di **100 milioni** euro annui a decorrere **dal 2025** il **Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni**

di ricerca (Foe). Inoltre, si destinano **30 milioni** per il **2023** al **finanziamento premiale** a favore degli stessi enti.

Fondo italiano per la scienza (art. 1, co. 311)

Viene incrementata la dotazione del **Fondo italiano per la scienza**: di **50 milioni** di euro per il **2023** e di **100 milioni** di euro a decorrere **dal 2024**.

Istituzione del Fondo italiano per le scienze applicate (art. 1, co. 312)

Per promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, un apposito fondo, denominato **“Fondo italiano per le scienze applicate”** con una dotazione di **50 milioni** di euro per il **2022**, di **150 milioni** per il **2023**, di **200 milioni** per il **2024** e di **250 milioni** **dal 2025**.

Riorganizzazione e rilancio del Consiglio Nazionale delle Ricerche (art. 1, co. 315-323)

Per il **potenziamento del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr)**, previsti: un contributo finanziario di **60 milioni** di euro per il 2022 e di **80 milioni** annui a partire **dal 2023**; un **Piano di riorganizzazione e rilancio delle attività**, di cui sono definiti la procedura di adozione, i contenuti, le modalità, il termine per la sua attuazione e il monitoraggio, al cui esito favorevole è collegato un contributo portato a 20 milioni di euro annui a partire dal 2023.

Contrasto della “Xylella fastidiosa” (art. 1, co. 325)

Per sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione della **“Xylella fastidiosa”**, condotte dal Consiglio nazionale delle ricerche, è autorizzata la spesa di **5 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2022, 2023 e 2024**.

CULTURA, TURISMO, INFORMAZIONE E INNOVAZIONE

Fondo sviluppo investimenti nel cinema e nell'audiovisivo (art. 1, co. 348)

Le risorse destinate al **Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo** dal 2022 sono incrementate e salgono **da 640 a 750 milioni annui**.

Fondo cultura (art. 1, co. 349)

Il **Fondo per la cultura**, finalizzato alla promozione di investimenti e al supporto di altri interventi per la tutela, la conservazione, il restauro, la fruizione, la valorizzazione e la

digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, viene **rifinanziato** per un importo pari a **20 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal 2022 al 2023.

Sostegno all'editoria libraria (art. 1, co. 350)

È autorizzata la spesa di **30 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2022 e 2023 al fine di **promuovere la lettura** e sostenere la filiera dell'**editoria libraria**. In particolare, le risorse sono destinate alle **biblioteche** aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e degli istituti culturali che usufruiscono dei contributi per l'acquisto di libri.

Tax credit librerie (art. 1, co. 351)

Sono incrementate di **10 milioni euro**, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse destinate al riconoscimento del **credito di imposta** in favore degli **esercenti** di attività commerciali che operano nel settore della **vendita al dettaglio di libri**.

Sostegno dei lavoratori dello spettacolo (art. 1, co. 352)

Viene istituito il "**Fondo per il sostegno economico temporaneo**", con una dotazione di **40 milioni di euro** a decorrere dal, ai fini della copertura finanziaria di successivi provvedimenti legislativi che definiscano misure di sostegno economico temporaneo ai **lavoratori**, dipendenti o autonomi, che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di **spettacoli**.

Valorizzazione dei piccoli borghi e delle aree interne (art. 1, co. 353-356)

Per favorire lo sviluppo turistico e contrastare desertificazione commerciale e abbandono dei territori, si prevede in via sperimentale che gli **esercenti** di attività di **commercio al dettaglio** e gli **artigiani** che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un **Comune** con popolazione **fino a 500 abitanti** delle aree interne possano beneficiare, per il 2022 e il 2023, di un contributo per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti in questi stessi Comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti in questione per l'esercizio dell'attività economica.

Card cultura per i diciottenni (art. 1, co. 357-358)

A decorrere **dal 2022** viene **stabilizzata** l'assegnazione della **Card cultura**, introdotta per la prima volta nel 2016, ai **giovani** che compiono **18 anni**.

Fondazioni lirico sinfoniche (art. 1, co. 359-363)

Istituito un **Fondo** pari a **100 milioni** di euro per il **2022** e a **50 milioni** per il **2023**, per incrementare la dotazione delle **fondazioni lirico-sinfoniche**.

Immobili degli Archivi di Stato (art. 1, co. 364-365)

Autorizzata la spesa di **25 milioni** di euro per il **2022**, **45 milioni** per il **2023**, **20 milioni** per il **2024** e **10 milioni** per il **2025**, per la realizzazione di interventi di **adeguamento antincendio e sismico degli istituti archivistici**, nonché per l'acquisto di **immobili** destinati agli **Archivi di Stato**.

Fondo unico nazionale per il turismo (art. 366-372)

Istituito il **Fondo unico nazionale per il turismo**, con una dotazione di **120 milioni** di euro per gli anni **2022** e **2023** e di **40 milioni** di euro per il **2024**, allo scopo di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal PNRR.

Banca dati strutture ricettive (art. 1, co. 373-374)

Viene modificata la disciplina vigente sulla **banca dati** delle **strutture ricettive** e degli immobili destinati alle **locazioni brevi**, ratificando il passaggio della relativa competenza attuativa e gestionale in capo al Ministero del Turismo e rendendo accessibili i dati in essa contenuti agli enti creditori, per le loro finalità istituzionali, in relazione al **contrasto all'evasione fiscale**. In particolare, con la modifica si prevede che il decreto ministeriale che fissa le modalità di realizzazione e gestione della banca dati disciplini, oltre che le modalità di accesso alle informazioni che vi sono contenute, anche la loro pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero del Turismo.

Fondo straordinario per interventi di sostegno all'editoria (art. 1, co. 375-377)

Istituito un **Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria**, con una dotazione di **90 milioni** di euro per il **2022** e di **140 milioni** per il **2023**, per incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale e all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media. Il Fondo è destinato anche a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali, nonché la domanda di informazione.

Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione (art. 1, co. 974)

Disposto un incremento di **5 milioni di euro**, per il 2022 e il 2023, del **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione**.

Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali (art. 1, co. 378-379)

Prorogato per il 2022 e il 2023 il **credito d'imposta** a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici per le spese sostenute per l'**acquisto della carta** utilizzata per la **stampa di quotidiani e periodici**, originariamente prevista come misura di sostegno fiscale straordinaria al settore editoriale a seguito dell'emergenza sanitaria, incrementandone

l'entità ed il limite di spesa. Il credito d'imposta è fruibile nella misura del 30 per cento delle spese sostenute rispettivamente negli anni 2021 e 2022 ed entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (art. 1, co. 380)

Previsto un incremento della dotazione del **Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione** di **5 milioni** di euro per il **2022**, **10 milioni** per il **2023**, **20 milioni** per il **2024**.

PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UE E AD ORGANISMI INTERNAZIONALI

Cooperazione allo sviluppo (art. 1, co. 381)

Per **rafforzare l'azione dell'Italia** nell'ambito della **cooperazione internazionale per lo sviluppo** si prevedono diversi interventi, tra cui l'incremento delle risorse dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) – 99 milioni di euro per il 2022, 199 milioni per il 2023, 249 milioni per il 2024, 299 milioni per il 2025, 349 milioni a decorrere dal 2026 – e alcune modifiche alla disciplina del fondo rotativo istituito presso la Cassa depositi e prestiti (Cdp), dei crediti concessionali e dei finanziamenti concessi da Cdp e del relativo fondo di garanzia, al fine di favorire la partecipazione dei soggetti privati ai processi di sviluppo dei paesi partner.

Partecipazione italiana ad Expo Osaka 2025 (art. 1, co. 382)

Per consentire la partecipazione dell'Italia all'**Esposizione Universale di Osaka** che si terrà dal 13 aprile al 13 ottobre del **2025** e avrà come tema "Future society for our lives", si autorizza una spesa di **2 milioni** di euro per il **2023**, **15 milioni** per il **2024**, **25 milioni** per il **2025** e di **3 milioni** per il **2026**.

Partecipazione dell'Italia ai programmi Fmi (art. 1, co. 384-387)

Introdotte disposizioni riguardanti la **partecipazione italiana** a diversi strumenti di finanziamento degli **interventi del Fondo monetario internazionale**, nel quadro della strategia di **sostegno ai Paesi più poveri** e di **risposta internazionale alla crisi pandemica** ed economica.

Profughi afgani: incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (art. 1, co. 390)

Per assicurare l'attivazione di ulteriori **2.000 posti** nel **Sistema di accoglienza e integrazione** per l'accoglienza di **richiedenti asilo** in conseguenza della crisi politica in

Afghanistan, la dotazione del **Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo** è **incrementata** di circa **30 milioni di euro** per ciascun anno del triennio 2022- 2024.

INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA E SISMA

Fondo per la strategia di mobilità sostenibile, per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni (art. 1, co. 392)

Per sostenere la **lotta al cambiamento climatico** e la **riduzione delle emissioni** per l'attuazione della **strategia europea "Fit for 55"**, si prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili di un apposito "**Fondo per la strategia di mobilità sostenibile**", con una dotazione complessiva di **2 miliardi di euro**: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni per il 2029, 300 milioni per il 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034.

Metropolitane nelle grandi aree urbane (art. 1, co. 393)

Per promuovere la sostenibilità della mobilità urbana anche mediante l'**estensione della rete metropolitana** e del trasporto rapido di massa delle città di **Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino** sono autorizzate, per i prossimi quindici anni, spese pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 100 milioni per il 2024, a 200 milioni per il 2025, a 250 milioni per il 2026, a 300 milioni per il 2027, a 350 milioni per il 2028 e a 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036.

Alta velocità e alta capacità della linea ferroviaria Adriatica (art. 1, co. 394)

Sono stanziati fondi per la Rete ferroviaria italiana (Rfi), allo scopo di rendere la **ferrovia adriatica** idonea all'**alta velocità** e all'**alta capacità**. Nei prossimi quattordici anni: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 150 milioni per il 2024, 200 milioni per il 2025, 250 milioni per gli anni 2026 e 2027, 400 milioni per gli anni dal 2028 al 2030, 450 milioni per il 2031, 650 milioni dal 2032 al 2034, 450 milioni per il 2035.

Contratto di programma Rfi (art. 1, co. 395-396)

Viene finanziato il **Contratto di programma** tra Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e **Rete ferroviaria italiana**, autorizzando spese, per i prossimi quindici anni, suddivise tra Parte investimenti 2022-2036 e Parte servizi 2022-2027. Per la prima sono previsti 250 milioni di euro per il 2025, 300 milioni per il 2026, 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, 550 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2036. Per la seconda, 500 milioni di euro per il 2022, 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 600 milioni per il 2027.

Finanziamento al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (art. 1, co. 649)

Viene **incrementata di 1 miliardo e 450 milioni di euro** per l'anno 2021, l'autorizzazione di spesa per il contributo in conto impianti a favore di **Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.**

Contratto di programma Anas (art. 1, co. 397)

Autorizzata una spesa complessiva di **4,55 miliardi di euro** per il finanziamento del **Contratto di programma Anas 2021-2025**, che assegna risorse pubbliche per la realizzazione di **interventi infrastrutturali**. La spesa prevista è di **100 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2022 e 2023**, di **250 milioni** per il 2025, di 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, di 400 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036.

Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (art. 1, co. 398-399)

Introdotte modifiche all'art. 1-*septies* del decreto "Sostegni bis" per incrementare di 100 milioni di euro per il 2022 il **Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici**.

Infrastrutture stradali (art. 1, co. 400-402)

Autorizzata la spesa complessiva di **200 milioni di euro**, articolati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a titolo di contributo pubblico per assicurare l'equilibrio del piano economico-finanziario della **concessione** rilasciata alla società **Autostrada tirrenica Spa**, fino alla sua scadenza.

Infrastrutture autostradali regionali (art. 1, co. 403-404)

Autorizzata la spesa complessiva di **200 milioni di euro** come contributo massimo a favore della Regione Emilia-Romagna per la realizzazione dell'**autostrada regionale Cispadana**.

Infrastrutture stradali sostenibili di Regioni, Province e Città metropolitane (art. 1, co. 405-406)

Autorizzata la spesa complessiva di **3,35 miliardi di euro** dal 2022 al 2036 per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della **viabilità stradale** di competenza di **Regioni, Province e Città metropolitane**.

Messa in sicurezza strade (art. 1, co. 407-414)

Prevista l'assegnazione di **contributi ai Comuni**, nel limite complessivo di **200 milioni di euro** per il **2022** e di **100 milioni** di euro per il **2023**, per investimenti finalizzati alla **manutenzione straordinaria** delle **strade comunali**, dei **marciapiedi** e dell'**arredo**

urbano purché si tratti di lavori che non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023.

Rifinanziamento progettazione e spesa per investimenti pubblici (art. 1, co. 415 e 820)

Modificato il comma 51 dell'art. 1 della Legge di Bilancio per il 2020 per rimodulare e incrementare l'importo dei **contributi** assegnabili agli **enti locali** per **spesa di progettazione** definitiva ed esecutiva, relativa ad **interventi di messa in sicurezza del territorio**. In particolare, il limite dei contributi erogabili per il 2022 è elevato a 320 milioni di euro (dai 170 milioni previsti attualmente), quello per il 2023 è elevato a 350 milioni di euro (rispetto all'attuale limite di 200 milioni) mentre resta fissato a 200 milioni di euro il limite delle risorse assegnabili per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031.

Incrementati di 700 mila euro per il 2022 gli oneri a carico del bilancio dello Stato relativi al **Fondo rotativo per la progettualità** istituito presso la Cassa depositi e prestiti, al fine di sostenere e accelerare la **spesa per investimenti pubblici**.

Rimessa in efficienza delle opere idrauliche e recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici (art. 1, co. 416)

Istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un **Fondo** per il finanziamento della progettazione degli interventi di **rimessa in efficienza delle opere idrauliche** e di **recupero e miglioramento della funzionalità idraulica** dei reticoli idrografici, con una dotazione di **5 milioni** per **ciascuno degli anni dal 2022 al 2024**, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi stoccati nel deposito ex Cemerad (art. 1, co. 417)

Per consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei **rifiuti pericolosi e radioattivi** siti nel **deposito dell'area ex Cemerad** nel territorio del comune di Statte, in provincia di Taranto, si autorizza la spesa di **8,8 milioni di euro** per il 2022.

Rifinanziamento Aree interne (art. 1, co. 418-419)

Vengono **incrementate** di **20 milioni** di euro per il **2023** e di **30 milioni** per il **2024**, le **risorse** destinate alla **Strategia nazionale per le aree interne**, già stanziata nell'ambito del Fondo Nazionale Complementare alla programmazione del PNRR. Queste nuove risorse vanno ad integrare lo stanziamento di 300 milioni di euro già autorizzato dal Fondo nazionale complementare a favore della Strategia nazionale aree interne, destinato al finanziamento del programma per il miglioramento dell'accessibilità e della sicurezza delle strade, inclusa la manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione.

Giubileo 2025 (art. 1, co. 420-443)

In relazione alle celebrazioni del **Giubileo della Chiesa Cattolica del 2025** sono **costituiti due fondi**, uno per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, con una dotazione complessiva di 1,33 miliardi di euro per il periodo 2022-2026, l'altro per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti, con una dotazione complessiva di 110 milioni di euro per il periodo 2022-2026.

Si prevede inoltre: la nomina di un **Commissario straordinario del Governo**, in carica fino al 31 dicembre 2026; la disciplina della **procedura di adozione e monitoraggio del programma** dettagliato degli interventi, con il quale sono ripartiti i finanziamenti tra gli interventi ed è individuato il **cronoprogramma procedurale** e il **costo complessivo per ciascun intervento**; la costituzione di una **società** interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze denominata "**Giubileo 2025**", che agisce anche in qualità di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento di beni e servizi utili all'accoglienza.

Gran Premio del *Made in Italy* e dell'Emilia Romagna e Gran Premio d'Italia (art. 1, co. 444-446)

È riconosciuto un contributo di **10 milioni di euro** per ciascuno degli anni **dal 2022 al 2025** alla **Federazione sportiva nazionale Aci-Automobile club d'Italia**, autorizzata a sostenere la spesa per l'organizzazione e la gestione del **Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna**, presso l'autodromo di **Imola**, e del Gran Premio d'Italia a Monza, entrambe rientranti nel calendario del Campionato del mondo di **Formula 1**. Previsto, allo stesso scopo, un **contributo in favore dell'Acì** di **5 milioni** per il **2022** e di **15 milioni** per il **2023**.

Candidatura Roma Expo 2030 (art. 1, co. 447)

Istituito un fondo, con uno stanziamento di **5 milioni** di euro per il **2022** e di **10 milioni** per il **2023**, destinato alle attività e agli adempimenti connessi alla **candidatura di Roma** ad ospitare l'**Esposizione universale internazionale del 2030**.

Interventi Protezione civile per stati di emergenza di rilievo nazionale (art. 1, co. 448)

Autorizzata la spesa di **50 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2023 al 2027**, per il rifinanziamento degli **interventi di Protezione civile** connessi agli **stati di emergenza** di rilievo nazionale verificatisi nel **2019** e nel **2020**.

Eventi sismici (art. 1, co. 449-450 e 459-471)

Prevista una lunga serie di proroghe di termini e di incrementi di risorse per far fronte alle conseguenze di tutti gli **eventi sismici** degli ultimi anni in diverse aree del Paese.

Agevolazioni fiscali sisma (art. 1, co. 451-458)

Un altro ampio insieme di norme disciplina delle **agevolazioni fiscali** per i **residenti dei territori colpiti da eventi sismici**. In particolare, tra le tante cose: si esenta per il 2022 dal **canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria** le attività con sede legale od operativa in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli **eventi sismici** verificatisi dal 24 agosto 2016, **ristorando i Comuni** interessati per le mancate entrate; si **proroga all'anno d'imposta 2021 l'esenzione dal reddito imponibile Irpef e Ires** dei redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici (questi stessi immobili sono esenti dall'Imu fino al 31 dicembre 2022).

Fondo per la prevenzione del rischio sismico (art. 1, co. 472)

Rifinanziato il **Fondo per la prevenzione del rischio sismico** per complessivi **200 milioni** di euro per il **periodo 2024-2029**, al fine di potenziare le azioni di prevenzione strutturale su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalità di protezione civile e le azioni di prevenzione non strutturale, per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza.

Piano triennale per la lotta contro gli incendi (art. 1, co. 473-474)

Introdotte misure volte al **finanziamento** del **Piano triennale** di coordinamento delle azioni di previsione, prevenzione e **lotta contro gli incendi boschivi** previsto dall'art. 1, co. 3, del decreto-legge n. 120 del 2021. Si istituisce per questo un apposito fondo con una dotazione complessiva di **150 milioni** di euro per il **triennio 2022-2024**.

Parco infrastrutturale Arma dei carabinieri e Guardia di Finanza (art. 1, co. 475-477)

Prevista l'istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero della Difesa, per un ammontare complessivo di **700 milioni di euro** in **quindici anni**, per la realizzazione di un programma ultra decennale per la costruzione di **nuove caserme** e per l'esecuzione di **interventi straordinari** su quelle già esistenti.

Fondo per il sostegno alla transizione industriale (art. 1, co. 478-479)

Istituito nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico un **Fondo per il sostegno alla transizione industriale**, con una dotazione di **150 milioni** di euro a decorrere **dal 2022**, allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici. A valere sulle risorse del fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate.

Rifinanziamento *bonus tv e decoder* (art. 1, co. 480-485)

Viene **rifinanziato** il cosiddetto **bonus tv e decoder**, dando continuità agli interventi già avviati negli anni scorsi attraverso le risorse finanziarie previste per erogare un contributo per l'acquisto di apparecchi per la ricezione televisiva. La finalità dell'intervento è quella di continuare a favorire **il rinnovo e la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi** non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 ed assicurare il corretto smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo in ottica di tutela ambientale e di economia circolare di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Fondo per il sostegno alle attività economiche del turismo, dello spettacolo e del settore dell'automobile (art. 486-487)

Istituito un fondo con una dotazione di **150 milioni** di euro per il 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici del settore del **turismo**, dello **spettacolo** e dell'**automobile**, gravemente colpiti dalla pandemia.

Fondo italiano per il clima (art. 1, co. 488-497)

Istituito, nello stato di previsione del Ministero della Transizione ecologica, il **Fondo italiano per il clima**, con una dotazione pari a **840 milioni di euro** per ciascuno degli anni **dal 2022 al 2026** e di **40 milioni a partire dal 2027**, passibile di incremento con l'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali. con il quale finanziare interventi, anche a fondo perduto, a favore di soggetti privati e pubblici per contribuire al **raggiungimento** degli **obiettivi** stabiliti negli **accordi internazionali in materia di clima e tutela ambientale** ai quali l'Italia ha aderito.

Fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (art. 1, co. 498)

Istituito, nello stato di previsione del Ministero della Transizione ecologica, un **Fondo** destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal **programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico**, con una dotazione di **50 milioni** di euro nel **2023**, **100 milioni** nel **2024**, **150 milioni** nel **2025** e di **200 milioni** annui **dal 2026 al 2035**.

Potenziamento dei controlli ambientali (art. 1, co. 830)

Autorizzata una spesa di **3 milioni di euro** per il **2022** al fine di integrare le risorse a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle **norme in materia ambientale** e per i relativi **controlli**.

Piano straordinario di bonifica e disposizioni urgenti in materia di siti di smaltimento e trattamento dei rifiuti (art. 1, co. 840-841)

Si prevede un rifinanziamento di 2 milioni di euro per il 2022 del fondo per il finanziamento di un **piano straordinario di bonifica delle discariche abusive** oggetto di contenzioso con

l'Ue e si estende il divieto di localizzazione di siti di smaltimento finale di rifiuti, nel territorio dell'area "Flegrea" e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse nazionale, ai siti di **smaltimento e trattamento di rifiuti**.

Sostegno avvio dei centri di preparazione per il riutilizzo (art. 1, co. 499-501)

Istituito, nello stato di previsione del Ministero della Transizione ecologica, un **Fondo** finalizzato ad incentivare l'**apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo**, con una dotazione pari a **3 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2022 e 2023**.

Ricerca contrasto specie esotiche invasive (art. 1, co. 502)

Prevista l'istituzione, sempre nell'ambito del Ministero della Transizione ecologica, di un **Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive**, con dotazione finanziaria di **5 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2022, 2023 e 2024**.

Contenimento del "caro bollette" (art. 1, co. 503-512)

Introdotta misure volte a **contrastare gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico** e del **gas naturale** nel **primo trimestre 2022**.

Il **contenimento delle bollette** si basa su un complesso di interventi: la conferma dell'**azzeramento degli oneri generali di sistema** applicato alle utenze elettriche domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW e la sostanziale riduzione degli oneri per le restanti utenze elettriche non domestiche; la **riduzione dell'Iva** al 5% per il gas naturale, per tutte le utenze; l'annullamento, già previsto nel quarto trimestre 2021, degli **oneri di sistema** per il gas naturale, per tutte le utenze, domestiche e non domestiche; il **potenziamento del bonus** applicato ai **clienti domestici** del settore elettrico e del gas naturale **in condizione economicamente svantaggiata** ed ai clienti domestici **in gravi condizioni di salute**.

Emergenze ambientali (art. 1, co. 513)

Istituito, presso il Ministero della Transizione ecologica, un **fondo** dotato di **5 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2022, 2023 e 2024** e destinato ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonché di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza legati ad eventi calamitosi ed **emergenze ambientali**.

Semplificazione del fondo nazionale per l'efficienza energetica (art. 1, co. 514)

Si interviene sulla disciplina del **Fondo nazionale per l'efficienza energetica**, riservando una quota parte delle risorse all'erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite complessivo di **8 milioni di euro annui** a decorrere dal **2022**, specificando anche che esso debba avere natura mista e non più rotativa.

POLITICHE AGRICOLE

Contro i rischi catastrofali nel settore agricolo (art. 1, co. 515-519)

Istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, un **“Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità”**, con una dotazione di **50 milioni** di euro per il **2022**.

Decontribuzione per coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40 (art. 1, co. 520)

Viene **prorogato** dal 31 dicembre 2021 al **31 dicembre 2022** il **termine** finale per effettuare le **nuove iscrizioni nella previdenza agricola** per fruire della disposizione che ha riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'**esonero** dal versamento del **100 per cento** dell'**accredito contributivo** presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli **imprenditori agricoli professionali**, con **età inferiore a quarant'anni**.

Incentivi all'imprenditoria agricola femminile e altre misure per la competitività delle imprese del settore agricolo e agroalimentare (art. 1, co. 521-526)

Autorizzata la spesa di **50 milioni** di euro per il **2022** da trasferire all'**Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea)** per effettuare interventi finanziari in società, economicamente e finanziariamente sane, che operano nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei **prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura** soggetti alla politica comune dell'agricoltura e della pesca dell'Ue nonché dei beni prodotti nell'ambito delle relative attività agricole cosiddette connesse. Altri **10 milioni** ad Ismea sono finalizzati alla concessione di garanzie a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca.

Per sostenere l'**imprenditoria femminile in agricoltura**, si estende l'applicazione delle misure a favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale alle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile (il riferimento attuale è alle sole imprese agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile) e tra le altre cose si incrementano di ulteriori **5 milioni** di euro per il **2022** le risorse del **Fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura**, istituito dalla Legge di Bilancio per il 2020, destinando queste risorse alle agevolazioni per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale, a favore delle sole imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile.

Iva agevolata per la cessione di bovini e suini (art. 1, co. 527)

Esteso al 2022 l'innalzamento della percentuale massima di **compensazione Iva** applicabile alla **cessione di bovini e suini**, fissata in misura non superiore al 9,5 per cento.

A favore della filiera delle carni (art. 1, co. 528)

Si prevede che una somma non inferiore a **30 milioni** di euro dello stanziamento per il **2022** del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura sia destinato a misure a favore della **filiera delle carni**.

In materia di pesca marittima per le Capitanerie di porto - Guardia costiera (art. 1, co. 529)

Autorizzata la spesa di **4 milioni** di euro a decorrere **dal 2022** per assicurare lo svolgimento delle attività di amministrazione, gestione, vigilanza e controllo nel settore della **pesca marittima** affidate al Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia **costiera**.

Attuazione Strategia forestale (art. 1, co. 530)

Istituito, presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo per dare attuazione alla **Strategia forestale nazionale**, con una dotazione di **30 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2022 e 2023** e di **40 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2024 al 2032**.

REGIONI ED ENTI LOCALI

Ponti e viadotti (art. 1, co. 531-532)

Prevista l'assegnazione alle Province e alle Città metropolitane di ulteriori risorse per la **messa in sicurezza** dei **ponti** e dei **viadotti** esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza. Le risorse sono nel limite complessivo di **100 milioni** di euro per ciascuno degli anni **2024 e 2025** e di **300 milioni** per ciascuno degli anni **dal 2026**.

Manutenzione scuole (art. 1, co. 533)

Viene **incrementato il finanziamento** per gli **interventi** di manutenzione straordinaria, di messa in sicurezza, di nuova costruzione, di incremento dell'efficienza energetica e di cablaggio interno, delle **scuole di Province e Città metropolitane**, nonché degli enti di decentramento regionale.

Rigenerazione urbana Comuni inferiori a 15 mila abitanti (art. 1, co. 534-542)

Per favorire gli investimenti in **progetti di rigenerazione urbana** volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, vengono assegnati ai **Comuni di piccole dimensioni**, con popolazione inferiore ai **15 mila abitanti**, contributi per investimenti nel limite complessivo di **300 milioni** di euro per il **2022**.

Accordi tra Governo e Autonomie Speciali in materia di finanza pubblica (art. 1, co. 543-559)

Vengono **recepiti** gli **accordi bilaterali** sottoscritti, o in via di definizione, con le diverse **Autonomie speciali** in materia di finanza pubblica per la **definizione dei rapporti finanziari** per gli **anni 2022 e seguenti**.

Accesso al finanziamento della spesa sanitaria corrente da parte delle Autonomie speciali (art. 1, co. 560)

Viene dettata una interpretazione autentica delle disposizioni riguardanti l'**accesso al finanziamento sanitario** corrente delle **Autonomie speciali** per il potenziamento dell'**assistenza territoriale ed ospedaliera**, includendo anche la spesa relativa al 2021.

Finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle Province e delle Città metropolitane (art. 1, co. 561-562)

Stanziato un contributo per le **Province** e le **Città metropolitane** per il **finanziamento** e lo **sviluppo** delle loro **funzioni fondamentali**, sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali. Il contributo è attribuito nella misura di **80 milioni di euro per il 2022**, 100 milioni per il 2023, 130 milioni per il 2024, 150 milioni per il 2025, 200 milioni per il 2026, 250 milioni per il 2027, 300 milioni per il 2028, 400 milioni per il 2029, 500 milioni per il 2030 e **600 milioni a decorrere dal 2031**.

Fondo di solidarietà comunale per funzioni sociali (art. 1, co. 563)

Disposta l'assegnazione di una quota aggiuntiva delle risorse del **Fondo di solidarietà comunale** ai Comuni di Sicilia e Sardegna, per il finanziamento e lo sviluppo dei **servizi sociali**. Il contributo è ripartito tenendo conto dei fabbisogni standard ed è di **44 milioni di euro per il 2022**, 52 milioni per il 2023, 60 milioni per il 2024, 68 milioni per il 2025, 77 milioni di euro per il 2026, 87 milioni per il 2027, 97 milioni per il 2028, 107 milioni per il 2029, **113 milioni annui a decorrere dal 2030**.

Fondo di solidarietà comunale per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili (art. 1, co. 564)

Viene **rideterminata** la **dotazione complessiva** del **Fondo di solidarietà comunale** a partire dal 2022, in relazione a quanto disposto dagli articoli 44, 45 e 171 del disegno di legge in esame, che incrementano le risorse destinate al **potenziamento degli asili nido**, dei **servizi in materia sociale** e del **trasporto dei disabili**.

Sostegno ai Comuni in procedura di riequilibrio finanziario (art. 1, co. 565-566)

Riproposti i contenuti dell'art. 53 del decreto "Agosto" del 2020, volto a **sostenere** i **Comuni** che hanno intrapreso la **procedura di riequilibrio finanziario** pluriennale e che, nello specifico, presentino **criticità di bilancio** di tipo strutturale, imputabili alle caratteristiche

socio-economiche della collettività e del territorio. A tal fine, per il biennio **2022-2023** sono stanziati **450 milioni** di euro, con la novità dell'**estensione dell'intervento** anche ai Comuni delle Regioni **Sicilia e Sardegna**.

Ripiano disavanzo Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana (art. 567-580)

Si prevede un **contributo statale** complessivo di **2 miliardi e 670 milioni**, per gli anni **dal 2022 al 2042**, a favore dei **Comuni sede di capoluogo di Città metropolitana** con **disavanzo pro-capite superiore a 700 euro**.

L'erogazione del contributo è subordinata alla **sottoscrizione di un accordo** tra il **Presidente del Consiglio dei Ministri** (o suo delegato) e il **Sindaco**, in cui il **Comune si impegna**, sulla base di uno specifico cronoprogramma con scadenze semestrali, a **concorrere al ripiano del disavanzo per almeno un quarto del contributo statale annuo** concesso, attraverso: l'incremento dell'addizionale Irpef e l'introduzione di una addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale; la valorizzazione del patrimonio e l'incremento dei canoni di concessione e locazione; l'incremento della riscossione delle entrate; un'ampia revisione della spesa, in particolare attraverso il riordino e la riduzione degli uffici e dei relativi spazi, il contenimento della spesa per il personale, la razionalizzazione delle società partecipate; l'incremento progressivo della spesa per investimenti.

Risorse ai Comuni fino a 5 mila abitanti in difficoltà economiche (art. 1, co. 581-582)

Istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di **50 milioni** di euro per il **2022** in favore dei **Comuni** delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna, **con popolazione inferiore a 5 mila abitanti**, che presentino **criticità strutturali**.

Indennità dei sindaci e degli amministratori locali (art. 1, co. 583-587)

Si prevede che l'**indennità di funzione** dei **sindaci** metropolitani e dei sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario sia **incrementata** – in misura graduale per il 2022 e il 2023 e permanente a decorrere dal 2024 – in percentuale al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni. Anche le indennità di funzione dei vicesindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci con l'applicazione delle percentuali vigenti.

Versamento ristori minori entrate da lotta all'evasione (art. 1, co. 588)

Sono **semplificate** le modalità di **riacquisizione al bilancio dello Stato** delle **risorse** attribuite alle **Regioni** a statuto ordinario nel 2020 a **riсторо delle minori entrate** a seguito dell'emergenza da Covid-19. Si tratta delle risorse, pari ad oltre 950 milioni di euro, riferite alla lotta all'evasione fiscale in relazione ai tre tributi di spettanza delle regioni (Irap,

addizionale Irpef e tassa automobilistica), che dovranno essere riacquisite al bilancio dello Stato nel momento in cui verranno progressivamente recuperate dall'Agenzia delle entrate. con riferimento alle somme derivanti dalle attività di **lotta all'evasione**.

Fondo per legalità e tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori (art. 1, co. 589)

Istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno un **Fondo** con una dotazione finanziaria pari a **5 milioni** di euro per ciascuno degli anni **dal 2022 al 2024**, per l'adozione di iniziative degli enti locali per la **promozione della legalità**, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o a favore degli **amministratori locali vittime di atti intimidatori**.

Proroga dei termini in materia di certificazioni degli enti locali (art. 1, co. 590-591)

Disposta la **proroga al 31 ottobre 2022** del termine della **verifica dell'effettiva perdita di gettito** connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e dell'andamento delle spese negli anni 2020 e 2021 degli **enti locali** beneficiari delle risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane e della rimodulazione delle somme originariamente attribuite.

Riparto delle risorse relative ai Lep da assegnare agli enti locali (art. 1, co. 592)

Disposto il **parere obbligatorio** della **Commissione tecnica per i fabbisogni standard (Ctfs)** per la definizione delle **modalità di riparto** delle **risorse** finanziarie necessarie per le funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i **Livelli essenziali delle prestazioni (Lep)** e del relativo monitoraggio.

Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (art. 1, co. 593-596)

Istituito il **Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane**, con una dotazione di **100 milioni** per il **2022** e **200 milioni** a decorrere **dal 2023**, al fine di promuovere e realizzare interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, nonché misure di sostegno in favore dei Comuni totalmente e parzialmente montani.

Rinegoziazione anticipazioni di liquidità enti territoriali (art. 1, co. 597-603)

Alle **Regioni** e agli **enti locali** si consente di **rinegoziare le anticipazioni di liquidità** concesse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, che abbiano un tasso di interesse pari o superiore al 3 per cento.

Rimodulazione del Piano di riequilibrio pluriennale (art. 1, co. 992-994)

Per gli **enti locali** in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che hanno già proceduto all'approvazione del **Piano di riequilibrio** prima della dichiarazione dello stato di

emergenza epidemiologica da Covid-19, ma il cui iter non sia ancora concluso con l'approvazione del Piano da parte della Corte dei conti, si prevede la **facoltà di procedere alla rimodulazione** del Piano, in deroga alle norme in materia del Testo unico enti locali (Tuel).

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LAVORO PUBBLICO

Trattamento accessorio dei dipendenti pubblici (art. 1, co. 604 e 606)

Previsto un **incremento delle risorse** per i **trattamenti accessori dei dipendenti pubblici**, compresi i dirigenti, rispetto a quelle destinate alle stesse finalità nel 2021. L'incremento è ammesso per i dipendenti statali, nel limite di spesa di **110,6 milioni di euro annui**, a decorrere **dal 2022** e per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, a valere sui relativi bilanci. Per tutte le amministrazioni, l'incremento è determinato mediante l'individuazione di una percentuale rispetto al monte retributivo del 2018; per le amministrazioni non statali, si prevede l'applicazione della stessa percentuale individuata per quelle statali, pari allo 0,22 per cento.

Trattamento economico accessorio delle Forze di polizia e delle Forze armate (art. 1, co. 605)

Si dispone che circa **un quarto del nuovo Fondo** istituito per l'incremento dei **trattamenti economici accessori dei dipendenti statali**, sia destinato alle **Forze di polizia** ed alle **Forze armate**.

Fondo per assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte di pubbliche amministrazioni nazionali (art. 1, co. 607)

Istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un **Fondo per assunzioni di personale a tempo indeterminato** – in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente – da parte di **pubbliche amministrazioni nazionali**. Il Fondo ha una dotazione di **100 milioni** di euro per il **2022**, 200 milioni per il 2023, 225 milioni per il 2024, 210 milioni per il 2025 e 200 milioni a decorrere dal 2026.

Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali (art. 1, co. 609-611)

Quantificati in **310 milioni** di euro per il **2022** e in **500 milioni** a decorrere **dal 2023** gli oneri per il **triennio 2022-2024** a carico del bilancio dello Stato per la **contrattazione collettiva nazionale** e per i **miglioramenti economici del personale statale** in regime di diritto pubblico. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale e per il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale gli oneri per i rinnovi contrattuali per lo stesso triennio sono a carico dei bilanci delle amministrazioni.

Risorse per la definizione da parte dei contratti collettivi dei nuovi ordinamenti professionali dei dipendenti pubblici (art. 1, co. 612)

Previsto uno stanziamento, a decorrere dal 2022, pari allo 0,55 per cento del monte retributivo del 2018 al fine di definire, nell'ambito dei contratti collettivi nazionali per il triennio 2019-2021, i **nuovi ordinamenti professionali del personale non dirigente** sulla base dei lavori delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale previste dai contratti collettivi precedenti, prevede, per le amministrazioni statali.

Fondo per la formazione dei dipendenti pubblici (art. 1, co. 613)

Si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un **Fondo per la formazione dei dipendenti pubblici**, con una dotazione di **50 milioni** di euro annui a decorrere **dal 2022**.

Incremento del ruolo organico della magistratura (art. 1, co. 614-615)

Per adeguare l'**organico della magistratura ordinaria** alle sempre più gravose attività connesse alla protezione internazionale, alla sorveglianza per l'esecuzione delle pene e alle funzioni di legittimità in ragione delle competenze relative alla Procura europea, si autorizza il Ministero della Giustizia a bandire nel 2022 le **procedure concorsuali per l'assunzione di 82 magistrati ordinari**.

Assunzione di magistrati ordinari vincitori di concorso (art. 1, co. 616)

Prevista la possibilità per il Ministero della Giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di **assumere nel 2022 i magistrati ordinari vincitori del concorso** già bandito alla data del 1° gennaio 2022.

Trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate (art. 1, co. 619)

Autorizzata una spesa di **10 milioni** di euro per il **2022**, destinati ad integrare le risorse per i **trattamenti accessori** dei **dirigenti** delle **Forze di polizia** e delle **Forze armate**.

Misure per la funzionalità delle Forze di polizia (art. 1, co. 651-652)

Stanziate risorse pari a **49,1 milioni** di euro, per il periodo tra il 1° agosto ed il 31 dicembre 2021, per l'impiego delle **Forze di polizia** e delle **polizie locali** nel dispositivo di sicurezza per il **contenimento dell'epidemia** da Covid-19, e pari a **3,9 milioni** di euro per il **Corpo di polizia penitenziaria** per far fronte alla situazione emergenziale.

Strade sicure (art. 1, co. 620-621)

Prorogato dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 l'impiego di un contingente di personale delle **Forze armate** di **5 mila unità** nel dispositivo **Strade sicure**, disponendo

anche uno stanziamento aggiuntivo di risorse rispetto a quelle già previste. I finanziamenti disponibili per il 2022 ammontano a 149 milioni e 721 mila euro. Sempre nell'ambito dell'operazione "Strade sicure" è anche prorogato, dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, l'impiego delle **753 unità aggiuntive** di personale delle Forze armate in relazione all'emergenza Covid, con una spesa stimata di euro 7 milioni e 517 mila euro circa.

ENTRATE

Modifiche alla disciplina della rivalutazione dei beni e del riallineamento dei valori fiscali (art. 1, co. 622-624)

Viene modificata la disciplina della **rivalutazione dei beni d'impresa** contenuta nel decreto-legge n. 104 del 202, il cosiddetto decreto "Agosto"). In primo luogo, vengono fissati limiti alla deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione alle attività immateriali d'impresa. Sono poi fissate le modalità di deduzione delle componenti negative derivanti dalla cessione di tali beni a titolo oneroso, ovvero dalla loro estromissione. In deroga a tale disposizione, la deduzione può essere effettuata in misura maggiore, con versamento di un'imposta sostitutiva ad aliquota variabile dal 12 al 16 per cento secondo l'importo del valore risultante dalla rivalutazione. In deroga alle norme dello Statuto del Contribuente che regolano l'efficacia delle leggi tributarie nel tempo, le norme introdotte hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti. Si consente infine, alla luce delle modifiche introdotte, di revocare in tutto o in parte una già effettuata rivalutazione, con compensazione o rimborso delle somme versate a titolo di imposte sostitutive.

In materia di contributo unificato (art. 1, co. 625)

Si interviene sul **Testo unico spese di giustizia** per escludere, in caso di omesso o parziale pagamento del **contributo unificato**, l'iscrizione a ruolo delle cause civili, amministrative e tributarie.

FONDI E DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Fondo esigenze indifferibili (art. 1, co. 627)

Il **Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili** è **incrementato** di circa 11,6 milioni per il 2022, di 104,8 milioni per il 2023, di 149 milioni per il 2024, di 126 milioni per il 2025, fino ai 388,9 milioni a decorrere dal 2036.

Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU* (art. 1, co. 628)

Il **Fondo di rotazione per l'attuazione del Programma *Next Generation EU*** è incrementato di **10 miliardi di euro** per il **2022** e di **9,05 miliardi** per il **2023**.

Fondo per interventi in materia di magistratura onoraria (art. 1, co. 629-633)

Istituito un apposito **Fondo**, nello stato di previsione del Ministero della Giustizia, per attuare molteplici interventi volti alla modifica della disciplina della **magistratura onoraria**.

Conclusione del *cashback* (art. 1, co. 637-644)

Fissata al **31 dicembre 2021** la **conclusione del *cashback***, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici.

Partecipazione al capitale della Banca d'Italia (art. 715-717)

La **partecipazione massima** degli azionisti **al capitale della Banca d'Italia** viene elevata dal **3 al 5 per cento**.

Disciplina del microcredito (art. 1, co. 914)

Modificata la disciplina del **microcredito**: elevando da 40 mila a **75 mila euro** l'**importo massimo di credito concedibile** per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità; consentendo agli intermediari di concedere finanziamenti a società a responsabilità limitata senza l'obbligo di assistenza di garanzie reali, per un importo massimo di 100 mila euro; prevedendo una durata ai finanziamenti fino a 15 anni e che nella concessione del microcredito siano escluse le limitazioni riguardante i ricavi, il livello di indebitamento e l'attivo patrimoniale dei soggetti finanziati.

Accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori (art. 1, co. 915-916)

Introdotta la possibilità di accedere alle prestazioni del **Fondo indennizzo risparmiatori (Fir)** per i risparmiatori che abbiano presentato domande di accesso incomplete, ovvero abbiano avviato la procedura telematica entro i termini previsti senza finalizzarla, a condizione di integrare la relativa documentazione entro il 15 marzo 2022.

Iter

Prima lettura Camera

[AC 3424](#)

Prima lettura Senato

[AS 2448](#)

[Legge 30 dicembre 2021, n. 234](#)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
CI	11 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FDI	0 (0%)	30 (100%)	0 (0%)
FI	41 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IV	21 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEGA	90 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
LEU	6 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	106 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
MISTO	11 (42,3%)	15 (57,7%)	0 (0%)
PD	69 (100%)	0 (0%)	0 (0%)